

Avv. Francesco Leone - Avv. Simona Fell - Avv. Claudia Caradonna - Avv. Maria Saia - Dott. Ciro Catalano
Dott. Floriana Barbata - Dott. Giuseppe Saeli - Dott. Filippo Ficano - Dott. Raimonda Riolo - Dott. Paolo Palizzolo

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO

per la Sig.ra **Divella Elvira**, nata a Terlizzi (BA) il 18/07/1996, C.F. DVLLVR96L58L109B, residente in via Piave n. 36, Gravina in Puglia (BA), rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Stallone (c.f. STLFNC66C02G273O; fax n. 0916251857; pec: francesco.stallone@legalmail.it), Francesco Leone (c.f. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0916251857; francescoleone@pec.it) e Simona Fell (c.f. FLLSMN85R68G273D; fax: 0916256125; pec: simona.fell@pec.it) Claudia Caradonna (C.F. CRDCLD83H61H700E, fax n. 0916251857, pec: avv.claudiacaradonna@pec.it) giusta procura in calce al presente atto ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Roma, via A. Stoppani, 1

CONTRO

- il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- l'**Università degli studi di Bari**, in persona dell'attuale legale rappresentante *pro tempore*;
- il **Consorzio interuniversitario CINECA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI

- della Sig.ra Laura Pedretti, residente in via Galletti n.19, Bologna 40134 (BO);

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- del Decreto Ministeriale 3 luglio 2015 n. 463 con i relativi allegati pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2015 n. 189 dettante "*Modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 15/16*";
- del Decreto Interministeriale 29 luglio 2015 n. 517 con i relativi allegati pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2015 n. 193 dettante "*Programmazione dei posti per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2015/2016*";
- del Decreto Ministeriale 5 agosto 2015 n. 544 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2015 n. 189 con i relativi allegati, dettante "*Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a.2015/2016*";

- del bando di concorso per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di medicina e chirurgia per l'anno 2015-2016 dell'Ateneo di Bari;
- dell'elenco del 22 settembre 2015, pubblicato sul sito www.accessoprogrammato.miur.it, riportante il punteggio dei candidati in elenchi suddivisi per singoli Atenei di svolgimento della prova, prima della graduatoria definitiva;
- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2015/2016, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it il 7 ottobre 2015, nella quale parte ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria;
- della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrato ai candidati, segnatamente dei quesiti nn. 33 e 42 della matrice ministeriale, in quanto pregiudicano il collocamento utile in graduatoria di parte ricorrente;
- dei verbali delle commissioni del concorso e di quelli delle commissioni d'aula dell'Università di Bari richiamata in epigrafe;
- della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA, nella parte in cui risulta presente il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre, tanto nel questionario personalizzato delle domande e nella scheda risposte nonostante le contrarie indicazioni dell'Alto Commissario anticorruzione del 2007, del Consiglio di Stato (vedasi sez. II 14 ottobre 2013, n. 4233) e dei T.A.R. (vedasi T.A.R. Molise 4 giugno 2013 n. 396);
- della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA, nella parte in cui risulta presente il codice segreto alfanumerico tanto nella scheda anagrafica e nella scheda risposte nonostante le contrarie indicazioni dell'Alto Commissario anticorruzione del 2007, del Consiglio di Stato (vedasi sez. II 14 ottobre 2013, n. 4233) e dei T.A.R. (vedasi T.A.R. Molise 4 giugno 2013 n. 396);
- della scheda anagrafica distribuita ai candidati predisposta dal CINECA nella parte in cui non sono precompilate (ovvero non sono indicate le generalità del candidato) e nella parte in cui dispone come eventuale il c.d. Codice Ateneo, la cui predisposizione dovrebbe essere curata dall'Ateneo stesso;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi degli odierni scriventi;

E PER L'ACCERTAMENTO

- del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di Laurea in questione (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria anno accademico 2015-2016);

E PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.

- all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Si premette in

FATTO

In data 8 settembre 2015, l'odierna ricorrente ha partecipato alla prova di ammissione ai corsi programmati di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, per l'anno accademico 2015/2016, sostenendo il test d'accesso presso l'Ateneo in epigrafe e non collocandosi in posizione utile in graduatoria.

A seguito dell'espletamento del concorso l'odierna ricorrente, infatti, ha ottenuto il punteggio di 27.80.

La prova si è caratterizzata per una serie di anomalie, illegittimità e irregolarità fra le quali, in particolare, si segnala:

- I.** l'erroneità delle domande n. 33 e n. 42 della matrice ministeriale, nonché la contemporanea presenza di due risposte corrette al loro interno;
- II.** la presenza di due codici alfanumerici (codice plico e etichetta MIUR), visualizzabili e consultabili dal candidato, dai membri della Commissione e dai controllori durante lo svolgimento della procedura concorsuale;
- III.** la mancata adeguata identificazione del candidato durante lo svolgimento del test;
- IV.** la presenza e utilizzo di smartphone e strumenti elettronici nelle aule durante lo svolgimento del test.

L'odierna ricorrente, all'esito della pubblicazione dei risultati del concorso, ed in particolare della valutazione della propria prova visibile dal sito www.accessoprogrammato.cineca.it/2015/studenti/vis_compito., visualizzando le singole domande per le quali ha avuto una decurtazione del punteggio pari a -0.40, ha riscontrato l'erroneità delle risposte date come corrette dal MIUR in riferimento alle domande n. 26 e n. 50 (rispettivamente la n. 33 e la n. 42 della matrice ministeriale).

Nel dettaglio, alla domanda n. 26 la Sig.ra Divella ha risposto D) (neurotrasmettitore), mentre alla domanda n. 50 ha risposto C) ($Q(g) + R(g) \rightleftharpoons 2 X(g) + T(g)$).

A) Svolgimento della prova

Lo scorso 8 settembre, nei vari Atenei in cui si sono svolti i test di ammissione ai corsi di laurea di medicina e chirurgia per l'anno accademico 2015-2016, i candidati muniti di documento d'identità e ricevuta di pagamento, si recavano presso gli edifici indicati per l'espletamento della prova (così come individuati dall'Ateneo e comunicati ai concorrenti tramite mail o mediante pubblicazione nel sito della facoltà).

All'ingresso, il personale addetto alla procedura concorsuale procedeva all'identificazione dei candidati, richiedendo l'esibizione del documento di riconoscimento e la ricevuta di pagamento della tassa di concorso.

L'identificazione si concludeva con la trascrizione sul registro d'ingresso del numero del documento identificativo (ma non anche dell'Autorità che lo ha emesso) in corrispondenza del quale ad ogni candidato veniva richiesto di apporre la propria firma.

Al momento del riconoscimento, ciascun partecipante alla selezione riceveva, inoltre, un «Foglio d'istruzioni» contenente le indicazioni utili per compilare la scheda risposte e la scheda anagrafica e per l'utilizzo del questionario e foglio di controllo (sui quali si tornerà fra poco).

Subito dopo, ogni candidato si collocava presso la postazione dal medesimo prescelta, restando in attesa della distribuzione del materiale concorsuale e dell'inizio delle prove.

Svolte queste operazioni preliminari, alle ore 11,00, la prova aveva inizio e i candidati potevano aprire il plico appena consegnatogli che (*ex art. 8 D.M. n. 463/2015*) conteneva:

- *«i quesiti relativi alla prova di ammissione, recanti il codice identificativo del plico;*
- *un modulo di risposte, dotato dello stesso codice identificativo del plico;*
- *un foglio sul quale sono apposti il codice identificativo del plico, nonché l'indicazione dell'Ateneo e del corso di laurea cui si riferisce la prova;*
- *una scheda anagrafica priva di qualsivoglia codice di identificazione».*

Una volta aperto il plico, ogni candidato doveva “*prioritariamente*” (cfr. linee guida diramate dal MIUR) compilare la scheda anagrafica che **non era precompilata**, inserendo i seguenti dati: nome e cognome, data e luogo di nascita.

Giova precisare che non è stata fornita alcuna busta deputata a contenere la scheda anagrafica. Pertanto, una volta compilata, questa è rimasta esposta sul banco durante tutto lo svolgimento della prova, senza che fosse fornito alcuno strumento per sottrarla alla vista del personale.

Il candidato, quindi, si accingeva ad espletare la prova, utilizzando per prendere appunti ed effettuare esercizi e calcoli, come espressamente previsto dal MIUR (nelle linee guida) e nel foglio d'istruzioni consegnato all'ingresso, **il questionario e il c.d. foglio di controllo**, che

facevano parte della dotazione messa a disposizione per lo svolgimento del concorso, **contrassegnati entrambi dal codice identificativo del plico**, diverso per ciascun candidato.

Giova segnalare sin d'ora, che su tali documenti ciascuno poteva scrivere liberamente qualsiasi tipo di informazione. Ed, infatti, nel foglio di istruzioni si legge testualmente che il c.d. foglio controllo *«potrà essere utilizzato per prendere appunti e svolgere calcoli»*.

Pertanto, la presenza del codice identificativo del plico, come già sottolineato, diverso per ciascun candidato, ha consentito agli stessi e ai Commissari/ Responsabili d'aula di prendere visione sin da subito e per tutta la durata del test di un elemento di identificazione univoco della prova di ogni candidato, inficiando gravemente la legittimità del concorso.

Successivamente, decorsi i 100 minuti forniti ai candidati per espletare la prova, gli stessi, seguiti dai Responsabili d'aula, hanno:

- inserito i fogli del questionario ed il c.d. foglio controllo nel plico fornitogli all'inizio della prova assieme al resto della documentazione e, quindi, depositato tale busta (oramai non più integra e, certamente, priva di alcun sigillo) in un contenitore destinato a raccogliere questi documenti;
- raggiunto la postazione e selezionato la coppia di etichette identiche da apporre, rispettivamente, sulla scheda risposte e sulla scheda anagrafica,
- sottoscritto la scheda anagrafica;
- infine, inserito la scheda anagrafica ed il foglio risposte negli appositi contenitori.

Terminate queste operazioni, ciascun candidato veniva invitato a lasciare la sede concorsuale.

Il Presidente della Commissione, al termine della stessa, provvedeva a sigillare immediatamente il contenitore ove erano state inserite le schede anagrafiche (cfr. verbali della Commissione), prelevando, altresì, «i fogli risposte dall'apposito contenitore, che era aperto, procedendo, solo dopo il conteggio delle schede risposte (che venivano, pertanto, prelevate dal contenitore in cui i candidati le avevano depositate), a sigillare anche quest'ultimo. (cfr. verbale di Ateneo).

Nulla veniva invece previsto (né dal MIUR né dall'Ateneo) e verbalizzato in ordine alle modalità di custodia e sigillatura del restante materiale e, cioè, del questionario e del c.d. foglio di controllo personali (perché riportanti l'univoco codice plico presente anche sulla griglia risposte) di ciascun candidato.

B) Disciplina dettata dal DM n. 463/2015 e dai Decreti Rettorali oltreché dalle linee guida diramate dal MIUR e dal CINECA con video esplicativo

L'Università degli Studi di Bari – così come ogni altro Ateneo coinvolto – in applicazione dell'art. 12 del D.M. n. 463/2015, e richiamando le Linee Guida predisposte dal CINECA, ha emanato il proprio “*bando di ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia (classe LM 41) – a.a. 2015/2016*”, con Decreto Rettorale n. 2486/2015, disciplinando nel dettaglio la procedura in esame.

La disciplina applicabile al concorso per l'accesso al corso di laurea di cui si discute presso l'Ateneo citato in epigrafe deriva dall'interazione delle disposizioni contenute nei seguenti atti:

- bando ministeriale (D.M. 463/2015) e relativi allegati;
- bando di Ateneo (Decreto Rettorale del 9 luglio 2015 n. 2486);
- linee guida diramate dal MIUR;
- linee guida fornite attraverso un video esplicativo predisposto dal CINECA (espressamente richiamato dall'allegato 1 del bando ministeriale);
- verbale della riunione preliminare fatta dalla Commissione insediata presso l'Università in epigrafe;
- foglio di istruzioni fornito a ciascun candidato prima dell'inizio della prova.

a) Della identificazione del candidato

Il bando dell'Ateneo di Bari e il “*verbale di espletamento della prova di esame al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2015/2016*”, redatto dalla Commissione esaminatrice e dal Comitato di vigilanza, hanno individuato la seguente procedura:

- i candidati saranno ammessi alla prova concorsuale previa esibizione di un documento di identità in corso di validità di cui all'art. 35 del D.P.R. 445/2000 e della ricevuta di pagamento della tassa di concorso;
- la Commissione provvederà all'identificazione di ciascun candidato, mediante annotazione, su appositi registri, degli estremi del documento di riconoscimento e dopo il riconoscimento la Commissione non potrà più chiedere al candidato l'esibizione del documento, se non in caso di annullamento della prova.

Pertanto, come meglio *sub a)* specificato, **l'identificazione del candidato, propedeutica alla sua partecipazione alla prova, è avvenuta solo ed esclusivamente al momento dell'ingresso nel settore/edificio/aula in cui sono stati assegnati i candidati. In questa fase, infatti, oltre al documento di identità, è stato espressamente richiesto di mostrare il documento attestante la prova dell'avvenuto versamento della tassa di partecipazione.**

Detto tipo d'identificazione, però, può dirsi funzionale solo ed esclusivamente a selezionare gli ingressi dei candidati nelle sedi di concorso e a differenziare la posizione di coloro che si erano già correttamente iscritti mediante la procedura online da coloro che, pur regolarmente iscritti, non risultavano inseriti negli elenchi predisposti (ammessi con riserva).

Dunque, tale procedura non è stata (né avrebbe potuto esserlo) in alcun modo idonea a garantire la successiva riconducibilità della prova al soggetto che firmava le dichiarazioni contenute nella scheda anagrafica.

Conclusa la fase di identificazione, da quanto si legge nei verbali prodotti in giudizio, quindi, la Commissione e i vigilanti non hanno mai più richiesto l'esibizione di alcun documento di identità, né hanno mai più controllato la corrispondenza fra i dati attestati nella scheda anagrafica da ciascun candidato e l'identità dello stesso.

E questo neanche al momento della consegna dell'elaborato.

La veridicità dei dati anagrafici, infatti, è stata affidata unicamente ad una dichiarazione che il candidato doveva formulare, presente all'interno della medesima scheda anagrafica.

In particolare, la scheda, fornita dal CINECA, era così articolata:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
L.M. in Medicina e Chirurgia
L.M. in Odontoiatria e Protesi Dentaria
Scheda anagrafica

Per l'ammissione all'esame e la valutazione della prova, il candidato compili in ogni sua parte il modulo sottostante:

Nome

Cognome

Data di nascita / /

Luogo di nascita

Con la presente il/la sottoscritto/a, presa visione del codice dell'etichetta sottostante, dichiara che corrisponde a quello riportato nell'etichetta posta sul modulo risposte e che i dati sopra riportati corrispondono al vero.

Spazio etichetta MIUR

Spazio per eventuale etichetta Ateneo

Firma _____

I. spazi destinati all'inserimento dei dati anagrafici;

II. spazio destinato all’etichetta MIUR, ovvero al codice alfanumerico che ogni candidato al termine della prova doveva apporre sia sulla scheda anagrafica che sul modulo risposte, onde consentire, solo una volta corretta la prova, l’abbinamento delle due schede.



Etichetta MIUR

III. spazio destinato all’etichetta Ateneo, ovvero ad un adesivo che ciascun Ateneo avrebbe potuto (anzi, dovuto) predisporre, contenente le generalità del candidato associate all'Ateneo sede di concorso ed al corso di laurea per il quale si concorreva che avrebbero dovuto consegnare al candidato al momento della identificazione dello stesso. Il condizionale è d'obbligo, in quanto il c.d. “codice ateneo” è stato consegnato solo da alcuni Atenei (pochissimi, in realtà, ad esempio Firenze, Milano Statale, Milano Bicocca) al momento della registrazione del candidato all’ingresso dell’aula, a seguito di esibizione del documento di identità.



Etichetta Ateneo

(predisposta solo da pochi atenei)

Quindi, al candidato veniva richiesto di compilare la scheda anagrafica (nei 100 minuti) e sottoscriverla (al termine della prova), attestando non solo la veridicità dei dati ivi riportati, ma anche la corrispondenza dei codici alfanumerici apposti sulla scheda stessa e sul modulo risposte, senza che vi fosse **alcun controllo esterno** della correttezza dei dati inseriti.

Dunque, il bando richiedeva ai candidati di rilasciare una vera e propria dichiarazione sostitutiva senza, però, prevedere alcuno strumento di controllo della veridicità dei dati ivi indicati.

Ed, infatti, nella scheda anagrafica è stata inserita solo una generica dichiarazione, così formulata: “*Con la presente il/la sottoscritto/a, presa visione del codice etichetta sottostante,*



Esempio codice plico

È bene notare che 6 di questi 9 caratteri sono uguali per ogni Ateneo, individuandone l'origine. Solo le ultime tre cifre differiscono per ciascuna prova. Talché l'eventuale memorizzazione o trascrizione del codice era di molto agevolata, essendo sufficiente tenere a mente solo queste ultime tre cifre.

Si consideri, peraltro, che tale codice dall'inizio della stessa e per tutta la sua durata è stato ben visibile sul banco dei candidati, essendo stampato non solo sulla scheda risposte, ma anche sul questionario e sul c.d. foglio di controllo in dotazione a ciascun candidato.

Inoltre, il D.M. n. 463/2015, ripreso pedissequamente dal Bando di Ateneo, ha previsto che al termine dello svolgimento della prova, ogni candidato doveva recarsi “**alla postazione predisposta dalla commissione** e [veniva] invitato a scegliere una coppia di etichette adesive identiche. **Ciascuna etichetta [doveva] essere applicata, alla presenza della Commissione, a cura esclusiva del candidato, che [doveva] accertarsi della corrispondenza dei codici alfanumerici** impressi sulle etichette, sul modulo risposte e sulla scheda anagrafica. Il candidato [doveva] quindi sottoscrivere, sulla scheda anagrafica, la dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e **di corrispondenza dei codici delle etichette applicate alla scheda anagrafica e al modulo risposte**”.

Pertanto, quest'anno, il MIUR ha previsto l'apposizione di due codici alfanumerici: uno prestampato nella scheda risposte, nel questionario e nel foglio controllo (denominato codice plico); e l'altro da selezionare al termine della prova e da applicare sia sulla scheda anagrafica sia sulla griglia delle risposte (denominato “etichetta MIUR”).

Per entrambi i codici, l'Amministrazione non ha predisposto, però, alcuno strumento idoneo per mascherare, oscurare e nascondere alla vista i dati alfanumerici ivi contenuti (apponendovi sopra, ad esempio, bande argentate, etc...).

Per completezza si precisa che i codici avevano finalità differenti:

- **quello plico** serviva a ricondurre l'ordine delle risposte dell'elaborato consegnato dal candidato al questionario di riferimento;

- quello apposto alla fine della prova dal candidato (**etichetta MIUR**), invece, serviva ad accoppiare la scheda risposte con quella anagrafica, una volta effettuata la correzione dell'elaborato.

Come sopra specificato, però, entrambi i codici erano visualizzabili, consultabili e trascrivibili dai candidati e non solo.

Ciò in quanto:

- da un canto, l'apposizione delle etichette, secondo la previsione concorsuale sopra riportata, doveva avvenire dinanzi ai Commissari o ai responsabili d'aula (cfr. punto 9 dell'allegato 1 del D.M. n. 463/2015);

- dall'altro, i moduli risposte, consegnati liberi e senza alcuna busta che li contenesse, venivano, al termine della prova, prelevati dal contenitore in cui ciascun candidato li aveva depositati e contati dai Commissari al fine di verificare la corrispondenza fra il numero dei presenti ed il numero degli elaborati consegnati;

- ed, infine, ad ogni commissario o operatore del concorso era consentito visualizzare e memorizzare il codice plico, che individuava la scheda risposte, e che era presente anche sul questionario e sul c.d. foglio controllo, esposti durante tutto lo svolgimento della prova sul banco di ciascun candidato e conservati in un contenitore che al termine della prova non veniva sigillato (cfr. verbale dell'Ateneo).

La procedura sopra indicata è illegittima ed è censurabile per i seguenti motivi di

DIRITTO

I.

ERRATA FORMULAZIONE DEI QUESITI - ECCESO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 3, COST. - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 L. 264/1999 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, COMMA SECONDO, DEL D.M. 463/2015 E DEL D.M. 517/2015.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

Ciò che esprime la nostra Costituzione è una concezione dell'istruzione vista e vissuta come un servizio pubblico necessario ad assicurare il pieno sviluppo della persona umana anche rispetto alla condizione di partenza sfavorevole di qualcuno. Quindi, l'impegno dell'autorità pubblica, come richiesto dall'art. 3, secondo comma Cost., consiste nella rimozione di quegli ostacoli di

ordine economico-sociale che caratterizzano il cammino di individui capaci e predisposti allo studio avanzato.

Naturale estrinsecazione di tal nobile principio è la predisposizione di un *test* scientificamente attendibile.

Ove il questionario delle risposte sia viceversa caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, o peggio, dalla presenza di più risposte corrette al suo interno, la selezione risulterebbe inevitabilmente falsata e viziata (cfr. TAR Lazio sent. 5986/2008, con riferimento al test di medicina, *“La funzione selettiva dei test ha valore e significato solo se essi vengono formulati con precisione tale da risultare in assoluto affidabili”*).

In una recente pronuncia resa dal Consiglio di Stato, sezione VI, del 18 Giugno 2012, n. 3541 si è rilevato inoltre che *“Costituisce prescrizione imperativa quella secondo cui ogni quesito relativo al test di ammissione al corso universitario deve prevedere una sola risposta esatta tra le cinque proposte. Ne consegue che sono illegittimi non solo i quesiti che non prevedono nessuna risposta esatta, ma anche quelli che prevedono più di una risposta esatta”*.

Orbene, con riferimento ai quesiti erronei riscontrati nella procedura dello scorso 8 settembre, in allegato si produce parere accademico in base al quale la domanda n. 33 e la domanda n. 42 della sequenza ministeriale risultano invariabilmente errate, laddove presentano due risposte corrette al loro interno.

Errata da un punto di vista scientifico, senza margini di ambiguità, è non tanto la formulazione del quesito, quanto l'esito atteso e considerato corretto dal Ministero.

Nello specifico.

Domanda n. 33: “Si consideri un neurone sensoriale umano coinvolto nel riflesso patellare. Che cosa dovrà attraversare, per primo, la membrana post-sinaptica di questo neurone affinché si generi un potenziale d'azione?”

A) Na⁺ <- MIUR

B) Ca²⁺

C) Neurotrasmettitore <- Risposta Esatta

D) K⁺

E) ATP

Come riferito dal professionista, una sinapsi chimica è formata da tre elementi: il terminale presinaptico, o bottone sinaptico, spazio sinaptico (detto anche fessura inter-sinaptica o vallo sinaptico) e membrana post-sinaptica. Il terminale presinaptico è un'area specializzata, nell'assone del neurone presinaptico (il neurone portatore del messaggio), che contiene neurotrasmettitori incapsulati in piccole sfere chiamate vescicole sinaptiche. Il terminale presinaptico include la membrana presinaptica dotata di canali per lo ione Ca^{2+} al passaggio del quale si crea un potenziale d'azione e le vescicole sinaptiche si fondono con la membrana, rilasciando il neurotrasmettitore nello spazio sinaptico. Qui il neurotrasmettitore entra in contatto con la membrana postsinaptica ove sono presenti specifici recettori o canali ionici. Il neurotrasmettitore in eccesso viene riassorbito nella membrana presinaptica (ricaptazione), o scisso in parti inerti da un apposito enzima. Tali parti possono poi essere riassorbite dalla membrana presinaptica permettendo, all'interno del terminale presinaptico, una resintesi del neurotrasmettitore. Il problema è che il potenziale d'azione viene creato nell'assone, la trasmissione invece post-sinaptica avviene dopo la sinapsi e nella sinapsi la trasmissione avviene servendosi di Neurotrasmettitori. E' quindi incoerente inserire nella stessa domanda il potenziale d'azione e la membrana postsinaptica.

Pertanto la domanda è ambigua, e la risposta esatta è la C.

Passando ad altro quesito errato.

- **Domanda 42:** Considerando le reazioni all'equilibrio sottostanti, in quale delle reazioni verrà prodotta una quantità maggiore di X in entrambi i casi in cui si abbia o un aumento della temperatura o un aumento della pressione? [Si assuma che non avvenga un cambiamento di stato quando temperatura o pressione vengono cambiate]
 - A) $2 \text{Q(g)} \rightleftharpoons \text{X(g)}$ la reazione diretta è endotermica <- **MIUR**
 - B) $\text{Q(g)} + \text{R(g)} \rightleftharpoons 3 \text{X(g)} + \text{T(g)}$ la reazione diretta è esotermica
 - C) $\text{Q(g)} + \text{R(g)} \rightleftharpoons 2 \text{X(g)}$ la reazione diretta è esotermica
 - D) $\text{Q(g)} + \text{R(g)} \rightleftharpoons 2 \text{X(g)} + \text{T(g)}$ la reazione diretta è endotermica <- **Maggiormente corretta**
 - E) $\text{Q(g)} + \text{R(g)} \rightleftharpoons \text{X(g)}$ la reazione diretta è esotermica

Secondo il professionista il quesito è scritto in maniera fuorviante. In realtà, lo stesso poteva essere riformulato come segue: “Considerando le sottostanti reazioni all'equilibrio, in quale

delle reazioni dirette si produce una maggiore quantità di X sia per un aumento della temperatura, sia per un aumento di pressione?”

La risposta esatta, pertanto, può essere sia la A) che la D).

Si può dunque passare a considerare la conseguenza giuridica dell'errata formulazione dei quesiti citate sull'odierno ricorrente.

La prova di ammissione al corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, così come stabilito nel bando di concorso.

Orbene, le indicazioni per la soluzione dei quesiti fornite ai candidati sono ben chiare. Il candidato deve individuare una sola risposta, “scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili”. L'illegittimità che oggi si palesa, quindi, così come si evince anche dal parere *pro veritate* allegato al presente ricorso, è la presenza di due risposte corrette all'interno della stessa domanda, fattore che ha inevitabilmente portato la ricorrente ad effettuare una scelta della risposta che reputava più corretta, non vedendosi però attribuito il relativo punteggio (anzi subendo una decurtazione di – 0.40).

Giova precisare che la ricorrente si è attenuto pedissequamente a quanto previsto dal bando di concorso in ordine a due motivi:

- ha optato per una risposta corretta dal punto di vista scientifico, frutto di un'attenta preparazione per il test, che avrebbe raggiunto il suo scopo qualora l'amministrazione avrebbe posto in essere un test scientificamente esatto;
- ha scartato non tanto una conclusione errata, quanto la soluzione arbitraria e meno probabile fornita dal MIUR.

Con la presente impugnazione non si vuole eccepire un'eccessiva e irragionevole difficoltà della prova concorsuale, quanto la scelta delle risposte da parte dell'Amministrazione, incorsa in un vizio di illogicità manifesta, laddove sussiste, per i censurati quesiti, un'evidente irragionevolezza e non congruità che giustifica il sindacato del giudice amministrativo.

La giurisprudenza amministrativa, infatti, è univoca nel ritenere che la correttezza, la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa a garanzia della par condicio di tutti i ricorrenti, soprattutto avendo riguardo a possibili errori o ambiguità delle domande oggetto di una prova concorsuale, viene garantita allorquando l'Amministrazione pubblici in anticipo le risposte esatte, rendendo conoscibile, acquisibile e incontestabile da tutti i candidati l'erroneità o l'ambiguità dei quesiti sottoposti (Cfr. Consiglio di Stato, Sez.VI, Sentenza n. 4670/2014). Ma questo non è accaduto, e in realtà è difficile che si verifichi, per il summenzionato concorso.

Il giudice amministrativo, nel caso sottoposto alla nostra attenzione, deve sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti, nel momento in cui tali organi non effettuano né un controllo preventivo dei quesiti, né tantomeno un controllo successivo, potendo, di contro, rimediare alle illegittimità in autotutela. Si vedrebbe altrimenti compromesso l'interesse legittimo di parte ricorrente ad una corretta valutazione della prova concorsuale, estrinsecazione massima del principio d'imparzialità e buon andamento dell'amministrazione.

Non si vuole cedere, infatti, al convincimento secondo cui l'Amministrazione selezioni i candidati il cui unico merito è quello di rispondere in maniera conforme a quanto indicato dal Ministero, e non in maniera scientificamente corretta.

E' in primo luogo certo che i due quesiti indicati non possono assolvere la funzione istituzionale del *test*, ossia selezionare i candidati più meritevoli. Difatti le risposte considerate errate da parte del Ministero hanno ingiustificatamente penalizzato il ricorrente al quale è stata attribuita una decurtazione di -0,40 nel caso della singola risposta considerata sbagliata, a fronte di un'attribuzione di 1,50 a favore di quei candidati che hanno risposto "Na+" e " $2 Q(g) \rightleftharpoons X(g)$ ".

Tali ultimi candidati, infatti, sono stati "premiati" per una risposta che, alla luce della *communis opinio* scientifica non è l'unica corretta, né quella incontestabilmente corretta.

Come dimostra la documentazione in atti, i cui dati sono riportati nella seguente tabella, il ricorrente, ha optato per una risposta considerata non corretta dal Ministero, subendo in tal caso la penalizzazione di -0,40 punti, patendo perciò un grave pregiudizio dal vizio descritto.

Va osservato che candidati con punteggio uguale devono essere trattati in modo uguale nel rispetto del principio di ragionevolezza e concretandosi altrimenti l'eccesso di potere; si richiede perciò non l'interpolazione della graduatoria – che risulterebbe concretamente impossibile – ma il rispetto della parità di trattamento con candidati ugualmente meritevoli, mediante l'inserimento del nominativo del ricorrente nella posizione in graduatoria che gli spetta in base al punteggio rettificato, e, qualora non risultassero più posti disponibili nell'ateneo indicato come prima scelta, si richiede l'ammissione in sovrannumero all'ateneo di prima scelta o, in subordine, al primo ateneo utile in base all'ordine delle sedi prescelte dal ricorrente.

Si documenta in atti che per ciascuno dei quesiti almeno un altro concorrente, terzo rispetto all'odierno ricorrente, ha ottenuto il punteggio di 1,50; sussiste perciò un'attuale disparità di trattamento con questo concorrente (e, ovviamente, con le altre migliaia che avranno, come lui o lei, fornito una risposta considerata corretta dal Ministero).

Tale altro candidato, in una selezione dei capaci e dei meritevoli necessariamente basata su quesiti oggettivamente validi, corretti, non macroscopicamente fuorvianti, subisce un trattamento ingiustificatamente più favorevole, poiché ottiene un punteggio comparativamente più alto per una risposta ugualmente corretta o non oggettivamente corretta.

Si documenta pertanto che il candidato contrassegnato dal seguente codice alfanumerico, ha ottenuto il punteggio di 1,50 in uno dei quattro quesiti censurati:

-nella domanda concernente il neurone sensoriale, il candidato recante codice prova C9MP50158 ha ottenuto 1,50 rispondendo "Na+";

-nella domanda concernente le reazioni all'equilibrio, il candidato recante codice prova C9MP50210 ha ottenuto 1,50 rispondendo " $2 Q(g) \rightleftharpoons X(g)$ ";

Orbene, per effetto dello scorrimento dell'11 novembre 2015, la soglia di ammissione è attualmente commisurata a 30,10; tale soglia è destinata ad abbassarsi per effetto di rinunce e scorrimenti di graduatoria.

Al raggiungimento della soglia utile per l'ammissione, il ricorrente ha dunque diritto all'annullamento previa sospensione dei quesiti impugnati e, conseguentemente, alla rettifica del proprio punteggio nei termini seguenti, onde ristabilire quanto al quesito censurato una parità di trattamento con i candidati che hanno ottenuto l'attribuzione di un punteggio favorevole.

In particolare, il ricorrente che ha ricevuto -0,40 per singola domanda richiede una rettifica di +1,90 in aumento per singola risposta, nel rispetto della parità di trattamento con chi ha ricevuto + 1,50.

LEGENDA	
<i>neurone sensoriale Base</i>	Punteggio ottenuto nel test in relazione alla domanda: <i>"Si consideri un neurone sensoriale umano coinvolto nel riflesso patellare. Che cosa dovrà attraversare, per primo, la membrana post-sinaptica di questo neurone affinché si generi un potenziale d'azione?"</i>

<i>neurone sensoriale Rett.</i>	Punteggio della domanda rettificato.
<i>reazioni all'equilibrio Base</i>	Punteggio ottenuto nel test in relazione alla domanda: <i>“Considerando le reazioni all'equilibrio sottostanti, in quale delle reazioni verrà prodotta una quantità maggiore di X in entrambi i casi in cui si abbia o un aumento della temperatura o un aumento della pressione?”</i>
<i>reazioni all'equilibrio Rett</i>	Punteggio della domanda rettificato.

Cognome Nome	Neurone sensoriale Base	Neurone sensoriale Rett.	Reazioni all'equilibrio Base	Reazioni all'equilibrio Rett.
DIVELLA ELVIRA	-0.40	+1.90	-0.40	+1.90

Cognome Nome	Punteggio Originale	<i>Punteggio Rettificato</i>
DIVELLA ELVIRA	27.80	31.60

Alla luce delle suesposte considerazioni l'odierna ricorrente, con il punteggio rettificato pari a 31.60, rientrerebbe nell'ateneo di Bari, sede di prima scelta.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PATERNITÀ E GENUINITÀ DELLA PROVA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL D.M. N. 463/2015, SOTTO IL PROFILO DELLA IDENTIFICAZIONE DEL CANDIDATO E DEL BANDO DI ATENEO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 38, 46, 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 PER NULLITÀ DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI VERIDICITÀ DEI DATI ANAGRAFICI E CONFORMITÀ DEI CODICI ALFANUMERICI –VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 COST. PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO, NONCHÉ DELL'ART. 97 COST. PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELLA P.A. – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA

Come emerso in punto di fatto, la procedura in esame si è caratterizzata per il ricorrere di numerose circostanze che hanno determinato uno svolgimento irregolare, illegittimo e iniquo della prova.

In particolare, quasi tutti gli Atenei (ad eccezione di alcuni tra i quali Milano Statale, Milano Bicocca, Firenze) hanno condotto le operazioni di identificazione dei concorrenti senza alcun accorgimento atto a garantire **l'univoca riconducibilità della prova al candidato che l'ha svolta**, provocando, così, forti distorsioni rispetto al principio del buon andamento, trasparenza, correttezza della procedura concorsuale, in aperto contrasto con il principio di uguaglianza tra i candidati ed in violazione della normativa applicabile alla fattispecie in esame (d.p.r. n. 445/2000 e D.M. n. 463/2015).

A tal proposito, è opportuno **ribadire che i concorrenti sono stati identificati dalla Commissione unicamente al momento dell'accesso alle aule e poi mai più.**

Tale circostanza emerge chiaramente nel verbale di Ateneo nel quale si legge, infatti, testualmente che la Commissione rammenta che *«i candidati non devono lasciare esposto il documento di identità esibito al momento dell'ingresso in aula e invita il personale di vigilanza ad accertarsi che tutti i candidati tengano sul banco soltanto il materiale consentito»*

Pertanto, è stata prevista dall'Amministrazione una procedura di identificazione funzionale solo ed esclusivamente alla verifica della legittima partecipazione dei candidati alla prova.

In particolare, **la lex specialis dettata dal D.M. n. 463/2015 ha previsto una modalità di identificazione che, pur non rispettando le forme previste dal d.P.R. 445/2000, pretenderebbe di conseguire le stesse finalità.**

Ed, invero, i candidati sono stati selezionati all'ingresso, mediante la verifica della identità e della effettiva presenza nel registro d'ingresso formato da ciascuna amministrazione in base alle iscrizioni effettuate dai candidati per la partecipazione al test.

Poi, però, l'Amministrazione non si è curata di verificare che i candidati inserissero nella scheda anagrafica dei dati veritieri.

Con tutta evidenza, quindi, tale procedura non era, né avrebbe potuto essere, idonea a garantire il necessario collegamento tra la scheda anagrafica e l'identità del concorrente chiamato a compilarla.

Ed, infatti:

- terminate le procedure di identificazione, i candidati non potevano/dovevano più esporre il documento di identità (cfr. verbale di Ateneo);

- una volta consegnati i plichi, i candidati “*prioritariamente*” dovevano compilare la propria scheda anagrafica e tenerla esposta sul banco, insieme al “*materiale consentito*” (cfr. verbale d’Ateneo);
- al momento della sottoscrizione delle dichiarazioni contenute nella scheda anagrafica e dell’apposizione del “codice etichetta MIUR”, pur essendo avvenuto nella specie in presenza dei commissari e responsabili d’aula, gli stessi non potevano/dovevano identificare i candidati e verificare che i dati indicati nella scheda anagrafica fossero veritieri e corretti;
- al momento della consegna, alla stessa scheda anagrafica non doveva essere acclusa alcuna copia di un valido documento di identità.

Ciò ha generato un grave *vulnus* del principio della paternità della prova, principio in base al quale deve essere garantita la paternità dell’elaborato da parte del proprio autore/candidato, e che, insieme al principio dell’anonimato, rappresenta criterio essenziale ed imprescindibile di ogni concorso pubblico.

Chiunque poteva compilare la scheda anagrafica inserendo i dati di un altro candidato in quanto, in assenza di ulteriori operazioni di identificazione, ai partecipanti è stato richiesto:

- di inserire autonomamente i propri dati anagrafici, effettuando una generica attestazione di veridicità degli stessi, senza onerare il candidato di allegare alla medesima copia del documento di identità o di mostrarla all’atto della sottoscrizione ad un membro della Commissione, facente le funzioni di pubblico ufficiale;
- di dichiarare la conformità dei due codici alfanumerici (etichetta MIUR) scelti ed apposti dal candidato autonomamente sulle due schede, anagrafica e risposte.

Ora, appare evidente che, sebbene nella scheda anagrafica si richiede espressamente al candidato di effettuare una attestazione che è, a tutti gli effetti, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, questa, così com’è formulata, non consente di ritenere tutelato il principio di genuinità e paternità della prova né, conseguentemente, di escludere ipotesi di scambio di persona e di assicurare la riconducibilità della stessa alla persona che l’ha effettuata, garantendo il corretto e regolare svolgimento della procedura concorsuale.

Testualmente nel modulo si legge: “*Con la presente il/la sottoscritto/a, presa visione del codice dell’etichetta sottostante, **dichiara che corrisponde a quello riportato nell’etichetta posta sul modulo risposte e che i dati sopra riportati corrispondono al vero***”.

Dunque, la dichiarazione richiesta al candidato è priva di quei requisiti minimi che la normativa impone di rispettare per ritenere valida una dichiarazione sostitutiva, quale è quella in esame.

Ciò in quanto, com'è noto, il D.P.R. n. 445/2000, recante la disciplina inerente alla documentazione amministrativa, richiede che il modello predisposto dall'Amministrazione per la dichiarazione sostitutiva preveda un riferimento alle responsabilità in cui il dichiarante incorre in caso di mendacio ovvero un, anche generico, richiamo al D.P.R. n. 445/2000 e che la stessa sia sottoscritta alla presenza di un pubblico ufficiale ovvero sia presentata con allegato copia di un valido documento di identità.

Elementi questi che non ricorrono nel caso in esame e la cui assenza rende il modello in esame fornito dall'Amministrazione resistente, quantomeno, inefficace a raggiungere la finalità che era deputato a raggiungere, se non addirittura nullo.

Circa la necessità di allegare la copia fotostatica del documento di identità alle dichiarazioni rese dai candidati, il Consiglio di Stato ha chiarito che “La funzione della produzione della copia fotostatica del documento di identità a corredo delle dichiarazioni da rendere dai concorrenti in sede di gara è indubbiamente quella di fornire un collegamento tra l'autore della dichiarazione e il titolare del documento di identità” (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 18/04/2011, n. 2366).

Codesto Ecc.mo Tribunale, pronunciandosi sul punto, ha affermato che “L'allegazione al testo della dichiarazione sostitutiva rilasciata di un valido documento di identità, lungi dal costituire un vuoto formalismo, costituisce piuttosto un fondamentale onere del sottoscrittore, configurandosi - nella previsione dell'art. 38 comma 3, d.P.R. n. 445 del 2000 - come l'elemento della fattispecie normativa teleologicamente diretto a comprovare, non tanto (o meglio, non soltanto) le generalità del dichiarante, ma ancor prima l'imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica” (cfr. T.A.R. Roma, Sez. I, 07/02/2011, n. 1099).

Ed ancora, recentemente, è stato ribadito che “la sottoscrizione autografa del documento necessita per la sua validità e completezza della legazione della copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 9-07-2012, n. 1762). In tal senso la giurisprudenza è ferma nel ritenere che nelle procedure amministrative l'allegazione della copia fotostatica del documento del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva, prescritta dall'art. 38, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è adempimento atto a conferire, in considerazione della sua introduzione come forma di semplificazione, legale autenticità alla sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione e giuridica esistenza ed efficacia all'autocertificazione (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 27-02-2015, n. 369; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 4-06-2014, n. 3074).

Ciò in quanto tale adempimento costituisce elemento integrante della fattispecie normativa, teso a stabilire, data l'unità della fotocopia sostitutiva del documento di identità e della dichiarazione sostitutiva, un collegamento tra la dichiarazione ed il documento ed a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l'imputabilità soggettiva della dichiarazione al soggetto che la presta, conseguendone che, in mancanza, la dichiarazione non può dirsi semplicemente incompleta o irregolare, bensì radicalmente inesistente, giacché priva di un elemento essenziale (Cons. Stato, Sez. VI, 08-02-2013, n. 714)'' (cfr. T.A.R. Firenze, sez. I, 11/06/2015, n. 886)

In definitiva, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono valide solo se sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; conseguentemente, la mancata allegazione rende l'atto non in grado di spiegare gli effetti certificativi previsti, in quanto nullo per difetto di una forma essenziale stabilita dalla legge (T.a.r. Abruzzo, I, 15 luglio 2014, n. 347).

In particolare, come specificato nelle pronunce sopra richiamate, l'allegazione alla dichiarazione di un valido documento d'identità, ovvero la sottoscrizione della medesima dinanzi ad un pubblico ufficiale, **è l'unico strumento idoneo ad assicurare un collegamento tra la dichiarazione ed il documento ed a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l'imputabilità soggettiva della dichiarazione al soggetto che la presta.**

In assenza del ricorrere di almeno uno di questi due elementi la stessa deve ritenersi nulla. Orbene, tale grave carenza non può essere colmata dalla mera identificazione avvenuta all'ingresso, avente altra specifica funzione, perché idonea, come sopra meglio spiegato, a garantire solo la selezione all'ingresso delle persone, escludendo coloro che non risultavano iscritti alla procedura concorsuale.

Ed infatti, **questa non consente in alcun modo di escludere comportamenti fraudolenti di coloro che si erano registrati alla procedura, non con la fisiologica finalità di immatricolarsi alla facoltà desiderata, ma con il solo subdolo proposito di accompagnare ed agevolare altri concorrenti meno esperti nelle materie oggetto di valutazione, ai quali si sarebbero benissimo potuti sostituire.**

Sarebbe, invece, stato necessario:

- richiedere al candidato di depositare, assieme alla scheda anagrafica, una fotocopia della carta di identità;

- ovvero richiedere allo stesso di sottoscrivere la medesima all'atto della consegna dinanzi i Commissari, solo dopo essere stato identificato dagli stessi (facenti funzioni di pubblico ufficiale).

Viceversa, in assenza del ricorrere di tali elementi la dichiarazione deve ritenersi nulla e ciò rende impossibile, da un canto, assicurare la riconducibilità della prova presentata dal candidato al nominativo inserito dallo stesso nella scheda anagrafica e, dall'altro, assicurare che i codici alfanumerici (etichette MIUR) scelti dal candidato al momento dell'apposizione delle etichette fossero effettivamente conformi, con effetti insanabilmente pregiudizievoli nei confronti di tutta la procedura.

Inoltre, tale comportamento, oltre a determinare una palese violazione della normativa sopra citata, circostanza che rende già di per sé illegittima la procedura in esame, contrasta con i principi di buon andamento e trasparenza, i quali richiedono alla P.A. di adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché si possa, inequivocabilmente e senza margini di errore, ricondurre gli elaborati consegnati alla fine delle prove selettive al candidato che ne è autore.

Si tratta, con un'espressione di sintesi, del “principio di paternità della prova”, che deve essere a sua volta bilanciato col principio dell'anonimato.

Questa difficile convivenza tra principi è possibile solo se le PP.AA. che indicano procedure di concorso adottino tutti gli accorgimenti necessari affinché l'elaborato possa essere ricondotto al suo autore con estrema certezza, garantendo al contempo che l'identità del candidato resti segreta fino alla conclusione della fase della correzione con attribuzione del relativo punteggio. Con riferimento alla procedura che qui ci occupa, tuttavia, in alcun modo può sostenersi che gli accorgimenti adottati dal MIUR e dai singoli Atenei siano stati idonei allo scopo di garantire la paternità della prova.

Aver previsto, infatti, una scheda anagrafica priva di dati identificativi univocamente riconducibili a ciascun concorrente significa avere palesemente evitato l'univoca identificazione dei concorrenti e l'abbinamento modulo risposte-identità del candidato, consentendo facilmente, di fatto, il verificarsi di fattispecie di sostituzione di persona.

Inoltre, l'aver relegato (cfr. disposizioni ministeriali, linee guida, verbali dell'Ateneo di Bari e bando dell'Ateneo di Bari) l'identificazione dello studente alla sola fase iniziale, **rendendola funzionale alla mera selezione dei partecipanti all'ingresso**, non ha consentito di assicurare l'effettiva riconducibilità ad ognuno di loro dell'elaborato consegnato.

Ciò emerge con lapalissiana evidenza anche dai Verbali redatti dalle varie Università: in tutti si legge che, dopo il riconoscimento, la Commissione avrebbe potuto richiedere al candidato

l'esibizione del documento solo in caso di annullamento della prova, al fine di verbalizzare l'accaduto.

Orbene, tale previsione ha reso effettivo il rischio paventato in tutte le procedure concorsuali di sostituzione di persona. Rischio tangibile e contestato, già in sede di svolgimento della procedura concorsuale, persino da alcuni concorrenti che hanno fatto verbalizzare che, al momento della consegna delle schede e della apposizione delle etichette, la situazione era così caotica da *"permettere lo scambio delle schede delle risposte, situazione favorita dall'assenza di un codice identificativo a barre sulla scheda anagrafica, posto sulla stessa oltre due ore dopo"* (cfr. estratto settore "U" del verbale dell'Ateneo di Catania).

Tale procedura, pertanto, non è stata affatto idonea a garantire che l'elaborato fosse attribuibile con certezza al candidato.

Ed, invero, l'unica cosa che l'osservanza di tale procedura è capace di dimostrare è che **un certo candidato è entrato in aula** per svolgere il test, ma, una volta ricevuto il modulo con la scheda anagrafica, ciascun concorrente ben poteva - quantomeno in linea teorica - compilarlo inserendo i dati di un altro candidato (presente in qualsiasi aula in cui si svolgeva il test) e attribuire a questi il proprio elaborato, realizzando uno scambio di persona.

Non si tratta di una mancanza da poco, da rubricarsi alla stregua di una mera irregolarità, posto che nessuno, una volta consegnato l'elaborato, ha a disposizione un valido strumento per dimostrare la paternità dello stesso, trattandosi di test a risposta multipla a cui bisogna rispondere attraverso la semplice apposizione di una "X", che molto difficilmente può essere sottoposta a perizia calligrafica.

Proprio la sostanziale inesistenza di strumenti per una eventuale successiva contestazione avrebbe imposto alle Amministrazioni oggi resistenti di garantire l'affidamento nel buon andamento della procedura, escludendone il rischio di menomazioni anche potenziali, secondo lo schema del "pericolo astratto" (così come avviene, ad es., con riferimento al principio dell'anonimato: sul punto v. *infra*). Né, d'altronde, potrebbe ragionarsi diversamente, posta la sostanziale impossibilità di dimostrare l'eventuale verifica concreta dell'anomalia procedurale *de qua*.

Le carenze nell'organizzazione della procedura sono tanto più gravi in quanto scaturiscono da una deprecabile approssimazione da parte delle Amministrazioni resistenti.

Da un lato, infatti, il D.M. n. 463/2015 taceva in ordine agli standard organizzativi da adottare per garantire la paternità e la genuinità della prova demandando (*ex art. 12, co. 2, D.M. 463/2015*) la gestione di un aspetto così importante della procedura a ciascuna sede universitaria

con un forte rischio (di fatto concretizzatosi!) di asimmetrie procedurali fra le varie sedi di concorso e con conseguente disparità di trattamento per i candidati; dall'altro, i Bandi dei singoli Atenei, nella maggior parte dei casi, non si sono fatti carico delle esigenze *de quo*.

Eppure i rimedi esistevano e certamente erano alla portata dell'amministrazione, tant'è che in alcuni casi (isolati) sono stati adottati. Piuttosto che lasciare alla libera volontà del candidato il fatto di inserire dei dati veritieri o meno all'interno della scheda anagrafica, infatti, presso l'Università di Firenze, la corrispondenza dell'identità del candidato con i dati inseriti nella scheda anagrafica è stata garantita attraverso la predisposizione da parte della stessa Amministrazione di un'«Etichetta-Ateneo» già di per sé contenente le generalità del concorrente insieme al nome dell'Ateneo e al corso di laurea per cui il candidato concorreva, **consegnata al momento dell'identificazione.**



Etichetta Ateneo (Firenze)

Codice che poi ogni singolo candidato doveva apporre sulla propria scheda anagrafica in modo da rendere **certa** la corrispondenza fra l'identità del candidato (accertata all'ingresso mediante l'esibizione del documento di identità) e il contenuto della scheda anagrafica.

Lo strumento descritto sub a) era, peraltro, già proposto dal CINECA stesso il quale lo aveva raccomandato come buona pratica, predisponendo nella scheda anagrafica uno spazio specificamente destinato a tale etichetta che **solo alcuni Atenei hanno però fornito ai candidati (!!)**. **E che invece deve considerarsi come obbligatorio, a pena di illegittimità della procedura.**

Già l'adozione di questo accorgimento avrebbe sicuramente potuto consentire alle PP.AA. resistenti di mantenere il controllo durante lo svolgimento della prova sulle possibili sostituzioni di persona e assicurando altresì il rispetto dei canoni della trasparenza e del buon andamento nella correttezza della selezione.

Purtroppo, però, si è trattato soltanto di una soluzione episodica, legata, di fatto, allo zelo dell'Ateneo sopra individuato (e di pochi altri), mentre la procedura resta nel complesso inadeguata a garantire alcunché intorno alla paternità dei singoli elaborati.

Inadeguatezza, questa, che non può non propagarsi anche sulla stessa graduatoria finale, gettando su di essa, almeno, un'aura di grave inaffidabilità, se non di totale illegittimità.


Mutuando i concetti maturati in ambito penalistico, lo schema procedurale sopra descritto altro non è che un esempio di *comportamento alternativo lecito*. La pertinenza di tale argomentazione emerge laddove si noti che, affinché l'Amministrazione non versi in colpa e non si possano ad essa rimproverare mancanze, la P.A. stessa dovrebbe essere in grado di escludere *l'esistenza e la praticabilità di procedure alternative idonee* a garantire l'effettività dei principi di cui in questa sede si lamenta la lesione e nei confronti dei quali la stessa assume una posizione di garanzia.

E, peraltro, non è neppure l'unico: il concorso per esami di abilitazione all'esercizio della professione forense ne è un ulteriore esempio.

1. Come è noto, i concorrenti sono individuati da un codice numerico “interno” alle prove scritte, nel senso che individua i candidati (ed anzi le buste ad essi destinate) all'interno di ciascuna unità organizzativa (Corte d'Appello);
2. questo numero è stampigliato in una linguetta apposta su ciascuna delle buste consegnate la mattina degli esami; per esempio, il Candidato sarà identificato dal codice “1234” ed a questi ogni mattina sarà consegnato un plico (il n. 1234) dentro il quale sarà inserito l'elaborato ed una busta da sigillare dopo aver compilato e inserito la scheda anagrafica.
3. Alla fine dei tre giorni di esame avremo il plico 1234 relativo alla prova di diritto civile, il plico 1234 relativo alla prova di diritto penale ed infine il plico 1234 relativo alla prova di pratica;
4. La Commissione procederà a riunire i tre plichi di ciascun candidato per inserirli dentro un plico più grande, **avendo cura di rimuovere (strappare) la linguetta del codice prima attribuito (1234);**
5. I plichi – dopo essere stato mischiati – sono nuovamente numerati ed inviati alla Commissione competente per la correzione degli elaborati (ogni anno sorteggiata).
6. Ne consegue che **il concorrente non conosce il codice** che identifica il proprio plico; **la commissione non conosce l'identità del concorrente** perché corregge senza aprire la busta anagrafica.
7. L'abbinamento ha luogo allorché i plichi corretti vengono restituiti alla Corte di Appello di provenienza che abbina gli elaborati (e gli esiti) ai concorrenti aprendo la busta anagrafica contenuta in ciascuna interna (ve ne saranno tre).

Non si pretende qui di sostituirsi all'Amministrazione nella scelta circa le modalità di somministrazione dei test e di loro correzione: questa involge profili di (relativa) discrezionalità non assoggettabili a verifica giurisdizionale. L'Amministrazione, tuttavia, deve esercitare le proprie attribuzioni disegnando iter operativi rispettosi delle prescrizioni sopra indicate.


Le ipotesi alternative lecite sono decine. Un'altra molto semplice da attuare, senza distanziarsi troppo dalle previsioni già impartite e che avrebbe garantito il contemporaneo rispetto del principio di paternità della prova e del principio dell'anonimato è per esempio quella di seguito meglio descritta.



E gli esempi sopra delineati dimostrano che esistono (non poche) prassi operative del tutto rispettose dei principi anzi delineati, anche in contesti connotati da una omogeneità numerica quanto a concorrenti.

Viceversa, la procedura in esame, si è svolta così:

PROCEDURA 8 SETTEMBRE 2015



Si è scelto di evidenziare graficamente la procedura proprio per rendere tangibile come, con pochissimi accorgimenti, la Commissione di concorso avrebbe potuto garantire un corretto svolgimento della prova, tutelando i principi cardine in materia.

Esistevano (e, d'altronde, sono state attuate da alcune Università) ragionevoli alternative, peraltro già individuate dalle Amministrazioni resistenti, il cui ricorrere denota, anche sotto questo profilo, **la marcata irrazionalità ed illegittimità della procedura in esame.**

E neppure può affermarsi che l'autodichiarazione delegata ai singoli candidati in sede concorsuale possa reputarsi un rimedio a tali falle presenti nella procedura di identificazione in quanto:

- **il modello predisposto dal CINECA per rendere la dichiarazione sostitutiva è illegittimo,** perché non contiene i requisiti di cui al D.P.R. n. 445/2000 (!);

- **il modello predisposto dal CINECA è nullo** anche perché al candidato non è stato richiesto al momento della consegna dello stesso di allegare una fotocopia di un valido documento d'identità come prescritto dall'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 ovvero di sottoscriverlo alla presenza di un pubblico ufficiale, incaricato di verificare la corrispondenza con le generalità contenute nel documento di identità (!!!).

In assenza di tali precauzioni, le dichiarazioni rese dai candidati, quella di veridicità dei dati anagrafici riportati nella scheda e quella di conformità dei due codici alfanumerici scelti dagli stessi ed apposti sulle due schede (anagrafica e risposte), sono affette da nullità, risultando eliso l'indispensabile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona

fisica, e non essendo, pertanto, l'atto in grado di dispiegare gli effetti certificativi previsti, per difetto di una forma essenziale prescritta dalla legge e non altrimenti sanabile (T.A.R. Abruzzo, sez. I, 15 luglio 2014, n. 347).

Ebbene, in assenza, da un canto dell'indicazione delle previsioni della responsabilità penale cui incorre il concorrente che dichiara il falso e, dall'altro della allegazione del documento di identità ovvero della sottoscrizione, previa identificazione del candidato dinanzi ad un pubblico ufficiale, della dichiarazione sostitutiva, questa può dirsi nulla e, dunque, certamente non idonea a tutelare i principi di trasparenza, correttezza **e parità concorsuale che l'Amministrazione avrebbe, invero, dovuto garantire.**

Ciò denota un vizio così grave da determinare una radicale inoperatività delle dichiarazioni (di veridicità dei dati e di conformità dei codici delle etichette scelte dal candidato) rese in fase concorsuale da parte di ciascun candidato, posto che, come recentemente stabilito dal Supremo Organo di giustizia amministrativa, *“La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà formalmente difforme dal modello tipico delineato dagli artt. 38, comma 3 e 47 d.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (recante “disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”), non può mai tenere luogo dell’atto alternativo pubblicistico poiché, in tal caso, **la mancata instaurazione di un nesso biunivocamente rilevante tra dichiarazione e responsabilità personale del sottoscrittore, comporta la radicale improduttività di qualunque effetto giuridico di “certezza”**”* (Consiglio di Stato, sez. VI[^]. 8 gennaio 2015, n. 397).

Donde il primo motivo di censura.

III.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ANONIMATO DELLE PROVE DI CUI ALL'ART. 14, COMMA 6 DEL D. P. R. 9 MAGGIO 1994, N. 487; VIOLAZIONE DELL'ART. 12, COMMA 2, DEL D.M. 463/2015; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DELL'ART. 3 COST. PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA NONCHÉ DELL'ART. 97 COST. PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELLA P.A.. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAZIONALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

VIOLAZIONE DELLE ISTRUZIONI CONTENUTE NEL VIDEO INFORMATIVO PUBBLICATO SUL SITO DEL MIUR - VIOLAZIONE DELL'ART. 8, LETT. J, DEL D.M. 463/2015

Le Amministrazioni resistenti non solo non si sono preoccupate minimamente di garantire con certezza la regolare ed univoca riconducibilità della prova al candidato, ma hanno anche assunto comportamenti totalmente violativi del principio del buon andamento e dell'anonimato.

Secondo consolidata giurisprudenza di codesto Organo, il principio dell'anonimato s'impone in tutte le procedure concorsuali, ed anche a quella in esame relativa all'accesso al corso di laurea in Medicina, in cui più concorrenti gareggiano al fine di ottenere il medesimo bene della vita.

Il rispetto del principio in parola risponde all'esigenza di salvaguardare la segretezza degli autori delle prove scritte fino a quando la correzione non sia stata ultimata al fine di garantire la parità di trattamento tra i candidati, che postula una valutazione obiettiva dei loro elaborati. La tutela di tale principio, pertanto, postula che gli atti riferibili ai candidati, in particolare gli **elaborati**, non siano riconoscibili e oggettivamente attribuibili a ciascuno di essi, se non dopo l'avvenuta correzione degli stessi.

A) I fatti in esame

Quest'anno il principio dell'anonimato è stato violato in più fasi della procedura *de qua*.

Innanzitutto, la prima violazione del principio in parola si è avuta nel momento in cui il MIUR ha previsto che, una volta aperto il plico, ogni candidato **dovesse “prioritariamente” compilare la scheda anagrafica** che non era precompilata, inserendo i propri dati e non predisponendo alcuna busta per contenerla.

Una volta compilata, quindi, la **scheda anagrafica** è rimasta **esposta sul banco durante tutto lo svolgimento della prova**, senza che fosse fornito alcuno strumento per sottrarla alla vista del personale.

Pertanto, l'utilità e l'importanza della previsione seguita dalla maggior parte degli Atenei secondo la quale il candidato non dovesse tenere sul banco la carta d'identità è stata totalmente “annientata” dalla presenza sul banco della scheda anagrafica, contenente i medesimi dati.

Ebbene, l'obiettivo dell'amministrazione di garantire e tutelare il pieno rispetto del principio dell'anonimato non è stato raggiunto, poiché autorizzare la presenza della scheda anagrafica “prioritariamente” compilata, in luogo di un qualunque altro documento d'identità, **ha consentito ai commissari di vedere l'abbinamento "nome candidato - codice plico"**, in quanto:

- il nome del candidato era ricavabile dalla scheda anagrafica, tenuta in vista sul banco;
- il “numero segreto” del codice plico (già descritto in narrativa) era leggibile sui fogli della prova di concorso su cui i candidati dovevano lavorare (questionario, modulo risposte e foglio di controllo) .

Solo una Università, quella di Genova, si è dimostrata consapevole del fatto che consentire di tenere esposta sul banco la scheda anagrafica avrebbe gravemente leso il principio dell'anonimato e, pertanto, ha previsto tra le "istruzioni per la Commissione", diramate a tutti i commissari prima dello svolgimento della prova, che il Responsabile di aula avrebbe dovuto invitare i candidati a riporre la scheda anagrafica una volta compilata *"sotto la busta del plico in modo da non rendere visibile il modulo anagrafica nel corso dello svolgimento della prova"*, precisando per di più che ***"a tutela dell'anonimato dei candidati occorre evitare l'esposizione sul posto assegnato di documenti personali di riconoscimento"***.

Ebbene, nessuna Università ha avuto cura di porre in essere tale banale accorgimento tanto che è possibile affermare che, anche quest'anno, si è concretizzata la violazione dell'anonimato con le stesse modalità più volte censurate da Codesto Ecc.mo Tribunale e da tutta la giurisprudenza amministrativa, nel momento in cui è stato consentito ai commissari di sapere, attraverso i dati contenuti nella scheda anagrafica, a chi apparteneva quel determinato codice plico (identificativo della prova) prima della correzione.

Tanto sulla violazione dell'anonimato perpetrata già nella fase iniziale di svolgimento del test.

E v'è di più.

Altra violazione dell'anonimato, sotto un diverso ed ulteriore profilo, si è verificata, come meglio specificato in fatto, nel momento in cui sul modulo risposte del candidato è stato apposto un codice plico prestampato (alfanumerico composto da 9 elementi fra numeri e cifre) ed un codice alfanumerico (c.d. *"Etichetta MIUR"*) che doveva essere applicato dal candidato, prima della consegna dell'elaborato (v. figura in narrativa).


I due codici svolgevano funzioni differenti:

- il primo, quello denominato "codice plico", già stampigliato sui modelli forniti ai candidati per lo svolgimento della prova, in teoria doveva servire ad abbinare il questionario al modulo risposte, in modo da consentire la correzione dell'elaborato, ma in realtà per svolgere tale funzione sarebbe bastato il solo codice a barre senza l'aggiunzione di un ulteriore codice alfanumerico sottostante;
- il secondo, quello denominato "etichetta MIUR", doveva essere apposto al termine della prova, rispettivamente sulla scheda risposte e sulla scheda anagrafica e serviva appunto a ricondurre l'elaborato all'identità del candidato.

Il primo codice, identificativo della prova di ciascun candidato, era visualizzabile e, pertanto, memorizzabile fin dall'inizio della prova, in quanto presente non solo sul modulo risposte, ma su ogni altro modulo fornito al candidato per lo svolgimento della stessa e, cioè, in particolare,

sul questionario e sul c.d. foglio di controllo utilizzato dal candidato per prendere appunti o eseguire operazioni utili per lo svolgimento del test.

Quindi, non solo su questi documenti il candidato, secondo quanto previsto dal bando e dal foglio istruzioni prova, poteva inserire qualsiasi dato e scrivere qualsiasi informazione, ovvero qualsiasi segno di riconoscimento, ivi compreso, addirittura, il proprio nome e cognome, ma lo stesso codice plico fungeva da vero e proprio segno identificativo del candidato.



Così come dimostra l'immagine sopra riportata, il candidato nel proprio foglio controllo, che conteneva il codice plico, ben poteva inserire il proprio nome e cognome, rendendo abbinabile il compito, individuato dal codice plico, alla propria identità. Ciò in palese spregio del principio dell'anonimato, così come delineato dalla costante giurisprudenza amministrativa, sotto meglio riportata.

Ma v'è di più.

Ed invero, non serviva che il candidato, qualora volesse far riconoscere a terzi la propria prova, apponesse di proprio pugno un ulteriore segno di riconoscimento, in quanto l'identificazione della propria prova era già di per sé garantita dalla presenza del "codice plico", espressamente previsto tra l'altro dalle stesse amministrazioni resistenti (!!!)

Indi per cui si è verificata la paradossale situazione secondo la quale l'amministrazione censurava l'apposizione di qualsivoglia segno di riconoscimento nella prova, ma al contempo apponeva il codice plico: elemento emblematico di identificazione che avrebbe potuto ancor meglio agevolare i candidati e i commissari, che avessero voluto falsare il concorso.

Il D.M. 463/2015, infatti, all'allegato 1, ha previsto quale causa di annullamento la presenza di contrassegni sulla prova, rinviando ai vari bandi adottati dagli Atenei la disciplina di dettaglio; in particolare, il Decreto Rettorale dell'Ateneo di Catania ha previsto espressamente che *“costituisce causa di annullamento della prova l'apposizione di firma o di qualunque segno di riconoscimento sulla busta o sull'elaborato da parte del candidato o di un componente della commissione”*.

Alla luce delle suesposte ragioni è possibile pertanto affermare che il primigenio segno di riconoscimento è stato apposto dal CINECA e avallato dal MIUR!

Tale materiale, peraltro, secondo quanto emerge dal D.M. 463/2015, dal bando e dai verbali di Ateneo non viene in alcun modo sigillato, ma è soltanto conservato senza alcuna cautela dall'Università rimanendo quindi accessibile a chiunque ne abbia interesse.

In conclusione, il principio dell'anonimato di fatto risulta già violato nel momento in cui le amministrazioni resistenti hanno legittimato la presenza di un vero e proprio segno di riconoscimento, consentendo l'individuazione del suddetto codice non solo ai commissari, ma cosa ancor più grave, ai fini della comunicabilità a terzi del codice, ai candidati (!!!).

Il secondo codice, invece, doveva essere applicato al termine della prova.

In particolare, esso doveva essere scelto dal candidato prima della consegna dell'elaborato e, secondo le linee guida trasmesse per mezzo di un video informativo predisposto dal CINECA, tale operazione doveva avvenire senza la presenza di alcun personale che lo coadiuvasse ovvero lo sorvegliasse.

Anche nel caso in esame le modalità di svolgimento del concorso, prestabilite dal Ministero, fatte proprie dall'Ateneo in epigrafe, ed il conseguente comportamento della Commissione di concorso hanno superato la soglia di criticità individuata dal Supremo Collegio decidente di giustizia amministrativa, mettendo a rischio nel senso anzidetto, tutti gli accorgimenti predisposti a livello normativo generale e di settore al fine di assicurare l'anonimato delle prove. Occorre ribadire che, fin dall'inizio della prova, il candidato e ciascun membro della Commissione e della vigilanza conoscevano il codice plico identificativo della prova e potevano abbinarlo alla identità del concorrente che doveva *prioritariamente* compilare la

scheda anagrafica che restava libera sul banco accanto a tutto il restante materiale nel quale era impresso il codice plico (identificativo della sua prova).

Ciò rende del tutto ininfluenza la presenza o meno dei Commissari/Responsabili d'aula al momento della scelta delle etichette e la consegna delle anagrafiche, in quanto la violazione dell'anonimato si era già perpetrata e perfezionata durante i 100 minuti, nei quali, qualora lo avessero voluto, sia i commissari sia i candidati avrebbero potuto memorizzare il codice plico, l'univoco segno di riconoscimento della prova di ciascun concorrente, abbinandolo alla identità del candidato conoscibile mediante la visualizzazione della scheda anagrafica posta libera sul banco.

Ed ancora, con riferimento alla riconducibilità dell'identità del candidato mediante le etichette MIUR va precisato che, secondo quanto emerge dal Verbale di Ateneo (in allegato), sono state predisposte due postazioni distinte per la consegna rispettivamente delle schede anagrafiche e dei moduli risposte.

Ciò non dimostra in alcun modo l'assenza dei commissari all'atto della scelta/apposizione delle etichette MIUR, i quali, invero, secondo quanto previsto dal bando di Ateneo, dovevano invece essere presenti, potendo, pertanto, visualizzare anche questo codice ed abbinarlo all'identità del candidato.

Quindi, anche tale prescrizione si è rilevata del tutto inidonea a garantire il rispetto del principio dell'anonimato.

Pertanto, nel verbale si dà atto del fatto che la Commissione ha comunque visualizzato i due codici, plico ed etichetta MIUR, avendo prelevato *“i fogli risposte dall'apposito contenitore e ne procede al conteggio, dopo aver verificato la corrispondenza del numero dei moduli consegnati con i candidati presenti in aula, con le prove annullate e con i plichi sostituiti”*.

Il rischio che l'Amministrazione avrebbe dovuto evitare, ovvero quello di rendere conoscibile, visualizzabile e memorizzabile i codici alfanumerici identificativi della prova dei candidati, si è, pertanto, nei fatti, concretizzato.

Tutto ciò in palese violazione del principio dell'anonimato, secondo quanto tratteggiato dalla giurisprudenza amministrativa, nelle pronunce sotto meglio riportate.

Il principio in parola, invero, rileva non solo in sede di correzione, ma durante tutte le fasi di svolgimento della prova, imponendosi in tutte le procedure concorsuali, selettive.

Dal principio in esame, con riferimento allo svolgimento delle prove, discende il dovere di non utilizzare mezzi e modalità che consentono di risalire in via indiretta ed occulta all'autore dello scritto.

È quanto è avvenuto nel test d'accesso alle facoltà di medicina per l'a.a. 2015/2016, ove le prove – i moduli risposte oggetto di compilazione – sono divenute oggettivamente attribuibili a ciascuno dei candidati nel momento in cui:

- è stato consegnato il materiale fornito dal CINECA, riportante il codice plico; in particolare, il foglio controllo contenente il predetto codice poteva essere utilizzato dal candidato per scrivere qualsiasi informazione ritenuta dal medesimo utile, financo le proprie generalità;

- tali documenti (modulo risposte, questionario e foglio controllo, tutti riportanti il codice plico), durante la prova sono rimasti sul banco di ogni candidato accanto alla scheda anagrafica “prioritariamente” compilata dallo stesso, permettendo il facile abbinamento tra codice e identità del soggetto;

- il foglio controllo, unitamente al questionario, non è mai stato sigillato ed è rimasto nella disponibilità di ogni commissario/membro di vigilanza/responsabile d'aula che ha potuto, pertanto, visualizzare il codice plico identificativo della prova del candidato e abbinarlo all'identità dello stesso;

- a questi è stato richiesto di applicare le etichette identificative alla presenza della Commissione, in virtù di quanto disposto dall'art. 8 lett. J dell'allegato n. 1 al Bando nazionale di concorso e di quanto previsto dal Bando di Ateneo;

- i Commissari erano tenuti, come previsto dall'allegato n. 1 del Bando nazionale di concorso, ad inserire le relative schede anagrafiche e moduli risposte nelle rispettive urne e, pertanto, hanno potuto visualizzare e consultare il codice alfanumerico identificativo di ciascun candidato;

- gli stessi hanno, inoltre, come verbalizzato, preso dalla rispettiva urna i moduli risposte per contarli al fine di verificare la corrispondenza fra i partecipanti ed i moduli consegnati al termine della prova. Potendo, pertanto, anche in questa occasione visualizzare e memorizzare i codici identificativi della prova di ogni candidato, non oscurati.

Sul punto, è appena il caso di osservare come, in più occasioni, la giurisprudenza amministrativa sia intervenuta a statuire che l'adozione di procedure simili a quelle fin qui descritte ed in particolare la presenza di un medesimo codice a barre facilmente divulgabile dall'autore dell'elaborato, (con l'indicazione sottostante del numero di codice), *"rende in astratto possibile l'identificabilità dell'autore della prova, anche dopo la conclusione della prova medesima, persino nel momento successivo delle operazioni di esame e valutazione dei questionari. Anche se l'attribuzione di punteggio alla prova è rigorosamente legata al numero*

di risposte esatte contenute nell'elaborato di ciascun candidato, l'anonimato dell'elaborato (cioè la non identificabilità dell'autore prima dell'attribuzione del punteggio) resta un valore tutelabile, soprattutto allo scopo di prevenire ed evitare eventuali manipolazioni dell'esito della prova. Tale valore è da ritenersi effettivamente tutelato dalle puntuali e minute prescrizioni contenute nelle vigenti disposizioni e norme di settore, che - quando sono integrate da disposizioni di auto-regolamento, come nel caso di specie - non consentono però, in via di principio, procedure tali da rendere possibile a un qualsivoglia addetto alla vigilanza o membro della commissione di seguire la traccia dell'elaborato, identificandone l'autore, come avviene quando la tracciabilità sia consentita dall'identificazione del candidato mediante i codici a barre e numerico, riportati sia sulla scheda recante i dati anagrafici del medesimo (esibita sul banco durante la prova, per consentire alla vigilanza il controllo costante dell'identità del candidato), sia sul modello di questionario consegnato a ciascun candidato. E' appena il caso di aggiungere che la regola dell'anonimato dei concorrenti sia espressione di un più generale principio di garanzia dell'imparzialità amministrativa" (T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n. 396; C.G.A.R.S., 10 maggio 2013, n. 466; Consiglio di Stato, Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233).

Ebbene, tale assunto è applicabile anche alla vicenda che ci occupa, posto che è facilmente verificabile che le particolari modalità con le quali si è svolta, nel caso di specie, la selezione per l'accesso al Corso di Laurea in Medicina 2015-2016, non abbiano fornito sufficienti garanzie per l'anonimato degli elaborati e dei candidati.

Ciò costituisce vizio del procedimento e del provvedimento, che ne inficia la legittimità.

Né, tanto meno, in questa occasione l'amministrazione potrà giustificare la propria condotta affermando che la stessa è stata ispirata dall'intento di precludere disfunzioni e scambio delle prove tra i candidati, posta la scarsissima attenzione prestata a tutti i livelli alla regolare identificazione degli stessi, sopra meglio rappresentata.

Viceversa, anche sotto questo profilo, esisteva per l'Amministrazione la possibilità di adoperare un Comportamento Alternativo lecito, adottando delle precauzioni volte a tutelare il principio dell'anonimato.

Accorgimenti molto diversi da quelli posti in essere nella presente procedura, ovvero dalla predisposizione delle etichette da apporre solo alla fine della prova, in quanto tali modalità, come sopra dimostrato, non escludono la possibilità che i Commissari ed i responsabili d'aula vengano a conoscenza del codice alfanumerico abbinato all'identità del candidato, specie considerando che:

- la prova era individuata da due codici alfanumerici, quello denominato codice plico e quello presente nelle etichette ed il primo codice era stampigliato su tutti i documenti forniti al candidato ed è rimasto visualizzabile da tutti ed esposto sul banco durante tutto lo svolgimento della prova;

- il bando nazionale e quello di Ateneo hanno prescritto in modo vincolante che le etichette contenenti il secondo codice (l'etichetta MIUR) **fossero apposte alla presenza dei Commissari**. Si fa qui riferimento, da un canto, alla possibilità di oscurare il codice alfanumerico mediante **la predisposizione di una banda argentata** posta sopra lo stesso, da grattare solo una volta effettuata la correzione degli elaborati e, dunque, una volta assegnato a quel codice un determinato punteggio. E, dall'altro, alla possibilità di accoppiare i due moduli mediante la semplice **predisposizione di un codice a barre** in cui non è presente alcun codice alfanumerico. Il codice a barre che contiene in sé un codice numerico leggibile solo attraverso un lettore ottico, infatti, a differenza del codice alfanumerico non è visualizzabile o memorizzabile né dai candidati né dal personale che sovrintende la procedura concorsuale. Ma consente ugualmente di accoppiare la scheda risposte e quella anagrafica, una volta corretto il test.

La colpa dell'Amministrazione e la correlativa rimproverabilità della sua condotta, anche in questo caso, non è esclusa dalla possibilità di adottare dei comportamenti alternativi leciti, che, come sopra chiarito, sono, peraltro, gli unici effettivamente idonei a tutelare il principio dell'anonimato.

Ne consegue che anche nel caso in esame le modalità prestabilite dal Ministero ed il comportamento della Commissione hanno superato la soglia di criticità individuata dal Supremo Collegio decidente di giustizia amministrativa, mettendo a rischio nel senso anzidetto tutti gli accorgimenti predisposti a livello normativo generale e di settore al fine di assicurare l'anonimato nella fase di correzione.

B) La giurisprudenza sul tema

L'argomento specifico della violazione del suddetto principio nel test d'accesso in questione costituisce oggetto di un costante filone giurisprudenziale.

Così, con riferimento al test d'accesso alla facoltà di medicina, **per la sessione 2009/2010**, caratterizzata sotto il profilo in esame da modalità di espletamento della prova similari alla presente, la Giustizia Amministrativa ha affermato che:

- *“La regola dell'anonimato nelle procedure concorsuali “assume una cogenza ancor più marcata, perché deve essere comunque assicurata l'indipendenza di giudizio dell'organo valutatore” (Cons. Stato, Sez. V, 2 marzo 2000, n. 1071), onde non occorre accertare se il*

riconoscimento della prova di un candidato si sia effettivamente determinato, essendo sufficiente la mera, astratta possibilità dell'avverarsi di una tale evenienza.” (cfr. **Consiglio di Stato, sez. II[^], 6 luglio 2011, affare n. 213/2011**). In quel caso, ogni candidato aveva assegnato un codice alfanumerico, fornito dal CINECA, la cui funzione era quella di consentire l'abbinamento con la scheda anagrafica, che però compariva da una finestra esistente sulla busta che conteneva l'elaborato e ciascun candidato lo aveva annotato. Tale circostanza è stata ritenuta sufficiente per annullare la prova in esame. Ebbene, quest'anno, non solo era presente il medesimo codice alfanumerico, oggetto di censura, ma al candidato non è stata fornita alcuna busta in cui conservare la prova. Quindi, la garanzia del principio è stata messa ancor di più a repentaglio.

Così, con riferimento al test d'accesso alla facoltà di medicina, **per la sessione 2011/2012**, caratterizzata sotto il profilo in esame da modalità di espletamento della prova analoghe alla presente, la Giustizia Amministrativa ha affermato che:

- *“Ciascuna prova reca impresso non solo il codice a barre, ma anche il codice identificativo del singolo candidato, numero che è stato anche consegnato ad ogni candidato al termine della prova. Sicché si può affermare che dalle singole prove era possibile senza particolare difficoltà risalire al nome del candidato, che l'aveva elaborate. Né vale obiettare, come fa l'Amministrazione, che l'identificazione del candidato, cui far risalire l'elaborazione della prova, presupporrebbe una collaborazione di quest'ultimo, in quanto unico possessore del codice identificativo. Ogni violazione del principio dell'anonimato delle prove ed ogni aggiramento del principio stesso presuppone potenzialmente una collaborazione del candidato che intende avvantaggiarsi dall'identificabilità delle proprie prove di concorso.*

Pertanto la violazione del principio dell'anonimato nella correzione delle prove ne vizia in radice lo svolgimento ed implica l'annullamento delle prove stesse, sia pure limitatamente ai soggetti che hanno sottoscritto il ricorso straordinario in oggetto, restando salvi gli ulteriori provvedimenti che l'Amministrazione intenderà adottare al fine di sanare la situazione d'illegittimità così verificatasi.” (**Cons. Stato, parere n. 4233 del 14 ottobre 2013, n. affare 7690/2012**). Anche nel caso oggetto d'esame, sul modulo risposte era impresso il codice identificativo della prova che coincideva con le chiavi personali per accedere all'area riservata del sito web del MIUR ove vi era la propria prova ed il punteggio ottenuto. Anche la ricorrenza di tale circostanza è stata ritenuta sufficiente per annullare la prova concorsuale. **Ebbene, anche quest'anno** sul modulo risposte era apposto un codice alfanumerico di univoca identificazione

della prova. Si fa qui riferimento al c.d. codice plico, sopra meglio descritto. Quindi, anche quest'anno il principio dell'anonimato deve ritenersi violato.

Così, sempre con riferimento al test d'accesso alla facoltà di medicina, **per la sessione 2012/2013**, caratterizzata sotto il profilo in esame da modalità di espletamento della prova analoghe alla presente, la Giustizia Amministrativa ha affermato che:

- **“la presenza di un codice a barre, accompagnato dal codice di lettura alfanumerico pure prestampato su tutti gli atti della prova (scheda anagrafica, modulo risposte, questionario, foglio delle “chiavi personali” per l'accesso al sito del MIUR), renda in astratto possibile l'identificabilità dell'autore della prova, anche dopo la conclusione della prova medesima, persino nel momento successivo delle operazioni di esame e valutazione dei questionari.** Sotto il codice a barre della scheda anagrafica è presente e visibile il codice di lettura alfanumerico, che corrisponde con il codice a barre della prova. In tal modo il codice a barre di ciascuna prova è immediatamente conosciuto dal candidato e da chiunque altro mediante la lettura del codice alfanumerico pure presente sul foglio dei test.. Il codice corrisponde anche alla username indicata nel foglio che viene anch'esso consegnato all'inizio della prova a ciascun candidato e che, come previsto nell'allegato al D.M. 196/2012 e nel bando di concorso lo studente deve conservare per accedere al sito del MIUR al fine di verificare l'esito della propria prova. **La presenza del codice a barre insieme al codice di lettura alfanumerico rende sostanzialmente la prova attribuibile al nominativo del candidato già prima della fine della correzione con grave vulnus del principio dell'anonimato quale effetto della conoscenza del codice identificativo della prova abbinato a ciascun candidato prima della compilazione dei questionari con la conseguenza, per lo meno potenziale, della alterazione dei risultati.** Ciò costituisce, senza dubbio, vizio del procedimento e del provvedimento, che ne inficia la legittimità.” (TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 7752/2014);

- **“la presenza di un codice a barre (con l'indicazione sottostante del numero di codice), riportato sia sulla scheda anagrafica che sui due moduli di risposte, non dia sufficienti garanzie per assicurare l'anonimato degli elaborati”** (TAR Molise, sez. I[^], ord. n. 198/2012);

- **“Risultano pertanto fondate le censure in proposito mosse dalla parte ricorrente secondo cui, per tutta la durata della prova, i commissari hanno potuto vedere l'abbinamento "nome candidato-codice segreto", in quanto il nome del candidato era ricavabile dalla carta d'identità che i commissari hanno richiesto che fosse tenuta in vista accanto ai candidati e il numero segreto era leggibile sui fogli della prova di concorso su cui i candidati dovevano lavorare. Ciò stante, ritiene il collegio che debbano trovare applicazione, anche nel caso di**

specie, i principi affermati in materia nella sentenza del T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1528 del 28 agosto 2008, secondo cui “le norme che assicurano l'anonimato ricevono un'applicazione oggettiva e non sono influenzate dagli stati d'animo e dalle intenzioni né dei candidati né della Commissione esaminatrice in quanto per la loro applicazione non è necessario un giudizio sull'elemento soggettivo (dolo o colpa) dei partecipanti o dei membri della Commissione, bastando allo scopo l'esame sulla circostanza per cui l'anonimato assoluto delle prove scritte sia stato o meno assicurato, sicché, il giudizio non deve essere condotto sino al punto di accertare se il riconoscimento si sia effettivamente verificato, bastando all'uopo la verifica della semplice potenzialità del suo avverarsi, trattandosi di una situazione che potrebbe essere assimilata a quella di "pericolo oggettivo", in quanto non è assolutamente possibile accertare se il riconoscimento sia o meno avvenuto nella sfera soggettiva intima di uno qualsiasi dei membri della Commissione con l'ulteriore precisazione che è del tutto irrilevante che la violazione, anche potenziale, dell'anonimato sia o meno avvenuto ad opera del candidato, di un membro della Commissione, dell'Amministrazione stessa o di un terzo estraneo, poiché l'applicazione oggettiva delle norme, per il soddisfacimento dell'interesse primario già tratteggiato, fa sì che la violazione della segretezza renda ex se illegittima la procedura (Consiglio di Stato, Sezione V, 2 marzo 2000 n. 1071)” (TAR Sardegna, Cagliari, sez. I^a, sent. n. 229/2013).

Anche nel caso oggetto di censura:

- sul modulo risposte era impresso il codice identificativo della prova che coincideva con le chiavi personali per accedere all'area riservata del sito web del MIUR ove vi era la propria prova ed il punteggio ottenuto;
- durante tutto lo svolgimento della prova, la identità del candidato era abbinabile al codice identificativo della medesima in quanto i candidati dovevano tenere esposta sul banco, accanto al materiale utilizzato per lo svolgimento del test, la carta di identità.

Anche la ricorrenza di tali circostanze è stata ritenuta sufficiente per annullare la prova concorsuale.

Ebbene, anche quest'anno:

- sul modulo risposte era apposto un codice alfanumerico di univoca identificazione della prova;
- per tutta la durata della prova, i Commissari ed il personale addetto alla vigilanza hanno potuto abbinare l'identità del candidato al codice alfanumerico identificativo della prova (c.d. codice plico) in quanto al candidato è stato richiesto di compilare “prioritariamente” la scheda

anagrafica, inserendo le proprie generalità, che è rimasta esposta sul banco accanto al materiale fornito per l'espletamento della prova sul quale era impresso il codice plico.

Quindi, anche quest'anno il principio dell'anonimato deve ritenersi violato.

Così, ancora con riferimento al test d'accesso alla facoltà di medicina, **per la sessione 2013/2014**, caratterizzata sotto il profilo in esame da modalità di espletamento della prova analoghe alla presente, la Giustizia Amministrativa ha affermato che:

- *“Come emerge dalla incontestata ricostruzione dei fatti di causa, la Commissione ha fatto apporre a ciascun candidato, all'interno della scheda anagrafica, il codice a barre Cineca riservato a ciascun concorrente, codice la cui funzione è quella di consentire l'abbinamento della scheda anagrafica (e quindi del nominativo del candidato) con la prova d'esame dallo stesso sostenuta, e ciò in quanto lo stesso codice viene apposto da ciascun candidato sulla “scheda-risposte”. Peraltro, le schede anagrafiche così compilate (e cioè con l'aggiunta, oltre ai dati anagrafici, del predetto codice a barre contenente il numero che individua l'elaborato di ciascun candidato e ne consente il collegamento con la sua persona) non sono state sigillate in busta chiusa (come avviene normalmente in ogni procedura selettiva) ma sono state lasciate tal quali nella libera disponibilità della Commissione durante e dopo le operazioni di correzione dei test affidate al consorzio Cineca. Il giudice di primo grado, nonostante la puntuale censura di parte ricorrente, non ha ravvisato la violazione del principio dell'anonimato, sul rilievo che il codice a barre apposto nella scheda anagrafica (con il sottostante numero identificativo) nulla potesse aggiungere all'identità del candidato, già emergente dalla stessa scheda anagrafica.*

Il Collegio ritiene di non poter condividere tale conclusione.

Ed invero, le modalità di svolgimento delle prove presso l'Ateneo salernitano, pur se non pedissequamente sovrapponibili a quelle, più volte richiamate dalle parti e relative all'ammissione alla Facoltà di Medicina di Messina (ove era stato addirittura formato, prima della valutazione delle prove ed in esito alle stesse, un elenco nominativo di candidati con il corrispondente numero identificativo apposto sulla scheda risposte: selezione questa sulla quale è intervenuta la decisione dell'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato n. 26 del 2013), nondimeno non hanno assicurato, a parer del Collegio, l'anonimato dei candidati durante l'intero svolgimento della prova selettiva.

Ed infatti, nella delicata fase della correzione della prova da parte del consorzio Cineca, il codice apposto sulla scheda dei test, in quanto corrispondente a quello stampigliato sulla scheda anagrafica dei candidati, ben avrebbe potuto consentire l'associazione dell'elaborato

*al nominativo di ciascun candidato; il che è sufficiente a ritenere violato il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica, la cui osservanza va osservata in astratto, senza cioè prova concreta della sua violazione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (cfr. sul punto Ad. plen. n. 26 del 2013 e n. 27 del 2013, relativa all'ammissione al corso di **Medicina** dell'Università di Messina per l'anno accademico 2010-2011).*

Non appare pertanto condivisibile quanto al proposito opinato dal giudice di primo grado e dalla stessa amministrazione universitaria (cfr. al proposito, la relazione 19 marzo 2014 acquisita agli atti di causa) a proposito del preteso carattere neutro ed ininfluyente dell'aggiunta del predetto codice a barre sulla scheda anagrafica dei candidati, posto che proprio tale espediente consente inammissibilmente, sia pure in astratto, l'abbinamento del nome del candidato al suo elaborato prima o durante le operazioni di correzione." (Consiglio di Stato, sez. VI[^], sent. n. 15/2015).

Con la sentenza in esame, pertanto, la giurisprudenza amministrativa oltre a ribadire quanto già affermato circa la illegittimità della presenza del mero codice alfanumerico sul modulo risposte, ne ha evidenziato la potenziale lesività anche limitandone l'analisi alla “*delicata fase di correzione degli elaborati*”, affermando che il ricorrere di questo elemento, che consente l'associazione dell'elaborato al candidato, è in grado di inficiare la procedura posta in essere dal CINECA.

Elementi questi che ricorrono puntualmente anche quest'anno nella procedura in esame.

Infine, ancora con riferimento al test d'accesso alla facoltà di medicina, **per la sessione 2014/2015**, caratterizzata sotto il profilo in esame da modalità di espletamento della prova analoghe alla presente, la Giustizia Amministrativa, cristallizzando il recente orientamento, ha ribadito che:

- “*il ricorso meriti accoglimento, in considerazione dell'orientamento **consolidato** della Sezione in materia di violazione dell'anonimato concorsuale, per quanto riguarda l'aspetto specifico del c.d. “codice a barre” apposto tanto sulla scheda anagrafica quanto sulla scheda risposte, con riferimento al corso di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2014/2015, alla stregua dell'insegnamento delle Adunanze Plenarie nn. 26, 27 e 28 del 2013 nonché, da ultimo, della decisione del Consiglio di Stato, sezione VI, n.15/2005 del 5.01.2005, in virtù della quale “nella delicata fase della correzione della prova da parte del consorzio Cineca, il codice apposto sulla scheda dei test, in quanto corrispondente a quello stampigliato sulla scheda anagrafica dei candidati, ben avrebbe potuto consentire*

l'associazione dell'elaborato al nominativo di ciascun candidato; il che è sufficiente a ritenere violato il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica, la cui osservanza va osservata in astratto, senza cioè prova concreta della sua violazione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (cfr. sul punto Ad. plen. n. 26 del 2013 e n. 27 del 2013, relativa all'ammissione al corso di Medicina dell'Università di Messina per l'anno accademico 2010-2011)" (TAR Lazio, Roma, sez. III bis, sent. n. 6014/2015).

Dall'analisi delle sentenze sopra riportate appare evidente che, nel caso in cui la violazione dell'anonimato viene posta in essere dall'Amministrazione, la giurisprudenza amministrativa prevalente è meno restrittiva sotto il profilo probatorio in quanto «considera tale violazione rilevante in sé senza che sia necessario (per inferirne la illegittimità) ricostruire a posteriori il possibile percorso di riconoscimento degli elaborati da parte dei soggetti chiamati a valutarli» (cfr., ***infra multis***, Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 1928/2010).

Va, infatti, sottolineato che «l'ordinamento non chiede che il giudice accerti di volta in volta che la violazione delle regole di condotta abbia portato a conoscere effettivamente il nome del candidato. Se fosse richiesto un tale, concreto, accertamento, lo stesso - oltre ad essere di evidente disfunzionale onerosità - si risolverebbe, con inversione dell'onere della prova, in una sorta di ***probatio diabolica*** che contrasterebbe con l'esigenza organizzativa e giuridica di assicurare senz'altro e per tutti il rispetto delle indicate regole, di rilevanza costituzionale, sul pubblico concorso» (cfr. **Consiglio di Stato, parere n. 3747 del 2013**).

Pertanto, sotto il profilo probatorio, è principio acquisito dalla giurisprudenza amministrativa quello secondo il quale la tutela dell'anonimato deve ricevere un'applicazione oggettiva e non dipende dalla dimostrazione della effettiva e concreta manomissione o alterazione dei compiti in quanto “non è necessario un giudizio sull'elemento soggettivo (dolo o colpa) dei partecipanti o dei membri della Commissione, bastando allo scopo l'esame sulla circostanza per cui l'anonimato assoluto delle prove scritte sia stato o meno assicurato, sicché, il giudizio non deve essere condotto sino al punto di accertare se il riconoscimento si sia effettivamente verificato, bastando all'uopo la verifica della semplice potenzialità del suo avverarsi, trattandosi di una situazione che potrebbe essere assimilata a quella di “pericolo oggettivo”, in quanto non è assolutamente possibile accertare se il riconoscimento sia o meno avvenuto nella sfera soggettiva intima di uno qualsiasi dei membri della Commissione con l'ulteriore precisazione che è del tutto irrilevante che la violazione, anche potenziale, dell'anonimato sia o meno avvenuto ad opera del candidato, di un membro della Commissione, dell'Amministrazione

stessa o di un terzo estraneo, poiché l'applicazione oggettiva delle norme, per il soddisfacimento dell'interesse primario già tratteggiato, fa sì che la violazione della segretezza renda ex se illegittima la procedura» (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1528 del 28 agosto 2008; Consiglio di Stato, Sezione V, 2 marzo 2000 n. 1071).

Dunque, anche se l'attribuzione di punteggio alla prova è rigorosamente legata al numero di risposte esatte contenute nell'elaborato di ciascun candidato, l'anonimato dell'elaborato (cioè la non identificabilità dell'autore prima dell'attribuzione del punteggio) resta un valore tutelabile, soprattutto allo scopo di prevenire ed evitare eventuali manipolazioni dell'esito della prova.

Intervenendo sulla questione, infatti, **l'Adunanza plenaria, ha ritenuto di aderire proprio a tale indirizzo** in quanto *«mutuando la antica terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell'anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto (cfr. in termini VI sez. n. 3747/2013 citata) e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione».*

Donde la illegittimità della procedura in esame.

*** **

Qualora si dovesse ritenere impossibile il soddisfacimento della richiesta di ammissione in soprannumero al corso di laurea in medicina ed odontoiatria a.a. 2015/2016 sussiste l'interesse risarcitorio di parte ricorrente.

Accertata l'illegittimità dell'esclusione, l'evento dannoso, consistente nella perdita della possibilità di frequentare il corso di laurea, nonché l'elemento soggettivo della colpa discendente dalla violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza per mancato rispetto del principio dell'anonimato, si possono ritenere sussistenti, nella specie, i presupposti del danno risarcibile (cfr., Consiglio di Stato, sez. V, 31 luglio 2012 n. 4338; TAR Lazio Roma, sez. II, 18 febbraio 2013 n. 1749): *«Quanto al nesso di causalità il dubbio può essere positivamente risolto, nella considerazione che un'organizzazione della prova culturale di accesso programmato al Corso di Medicina, se fosse stata più congrua, imparziale e rispettosa delle regole del buon andamento amministrativo, avrebbe favorito un clima di maggior garanzia e di serenità dei concorrenti, tale da rendere possibili – dal punto di vista soggettivo - prestazioni migliori di tutti, quindi anche delle ricorrenti. In termini di valutazione probabilistica oggettiva, conformemente a un giudizio di comune esperienza, l'applicazione di*

un parametro di garanzia d'imparzialità più elevato all'attività amministrativa, in una procedura di tipo concorsuale, favorisce le possibilità di tutti i concorrenti e di ciascuno di migliorare le proprie prestazioni e conseguire risultati più apprezzabili. Ciò depone a favore della sussistenza di un nesso di causa tra atto illegittimo ed evento dannoso. Il nesso causale, invero, sussiste quando tra condotta ed evento vi sia un rapporto di consequenzialità anche eventuale, di guisa che si devono comprendere nel risarcimento da fatto illecito quei danni mediati e indiretti che siano effetto possibile del fatto stesso, rientrando nella serie delle conseguenze cui esso dà origine, in base al criterio della cosiddetta regolarità causale» (cfr.: Consiglio di Stato, sez. V, 10 febbraio 2004 n. 493; TAR Calabria Catanzaro, sez. II, 19 luglio 2012 n. 771; TAR Friuli Trieste, sez. I, 30 agosto 2006 n. 572).

Considerato che parte ricorrente si è collocata in posizione non utile, ma tra loro diverse nella graduatoria della prova selettiva, si tratta di fissare un criterio plausibile per valutare, rispetto a ciascuno di essi, la *chance* di successo all'esito della prova, nell'ipotesi che si fosse svolta in modo più regolare e garantito.

Tale valutazione – utile ai fini della determinazione del risarcimento – può essere demandata a un accordo delle parti, da stipularsi ai sensi dell'art. 34, comma quarto, del c.p.a., chiedendosi sin d'ora a questo ecc.mo Giudicante le linee direttrici in base alle quali l'amministrazione debitrice dovrà proporre a favore di parte ricorrente creditrice, la reintegrazione o il ristoro economico.

Sicchè, per come suggerito in analogo caso da Tar Molise n. 396/2013, potrà trovare applicazione l'art. 34 comma primo lett. c) del C.p.a., che considera la possibilità di «misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio», anche mediante «misure di risarcimento in forma specifica, ai sensi dell'art. 2058 del codice civile».

Nell'eventualità che la reintegrazione in forma specifica sia tecnicamente o giuridicamente ardua o impossibile, l'Amministrazione dovrà comunque rimborsare a parte ricorrente i documentati costi della partecipazione alla prova (eventuali spese di viaggio, acquisto di libri, frequentazione di corsi di preparazione, eccetera), nonché risarcire la perdita di *chance* di parte ricorrente, percentualmente misurata e ponderata, in relazione diretta con la posizione di graduatoria, valutando come “cento” la posizione numero uno di essa e “zero” la posizione virtuale successiva all'ultima.

Considerato che l'accesso al Corso di laurea di Medicina Odontoiatria e Protesi dentaria, in caso di completamento degli studi universitari, fornisce altissime probabilità di inserimento lavorativo, la *chance* massima, quella della posizione numero uno di graduatoria, andrà

calcolata - in misura forfetaria, considerando la riduzione oggettiva della *chance* per il doppio sbarramento del completamento degli studi e del reperimento di un posto di lavoro da medico - come un centesimo del reddito medio lordo di un medico di guardia medica della Regione ove è stato svolto il test, conseguibile nel corso di una carriera di venti anni (senza alcuna parametrizzazione attuariale). Il ristoro della perdita di *chance* di ciascun ricorrente, avendo come parametro la posizione numero uno, subirà una decurtazione proporzionale al rapporto ponderato della sua posizione in graduatoria con quella del numero uno della graduatoria medesima.

Mediante tale criterio empirico si potrà così giungere – in sede di accordo tra le parti o nell’eventuale successiva ottemperanza - a una quantificazione del danno risarcibile per equivalente.

Nel calcolo del risarcimento per equivalente, occorrerà aggiungere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione del debito fino al soddisfo.

IV.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 13 DEL DPR 9 MAGGIO 1994 N. 487 –

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ALLEGATO 1 DEL D.M. N. 463/2015 –

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 COST. PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO, NONCHÉ DELL’ART. 97 COST. PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELLA P.A. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA

Il DPR n. 487/1994 (“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”) sancisce che il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano l’imparzialità.

L’art. 13, commi 1 e 3, disciplina il comportamento al quale sono tenuti i partecipanti al concorso pubblico, nonché, al comma 5, i doveri di sorveglianza cui sono tenuti i membri della commissione.

In particolare, ai sensi della norma citata,

«1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

«[...] 3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari.

«[...] 5. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime».

I candidati e i membri della commissione d'aula sono, dunque, tenuti a conformare la propria condotta durante lo svolgimento delle prove alle citate disposizioni.

Il legislatore, infatti, è chiaro nell'imporre determinati comportamenti volti a prevenire ogni eventuale irregolarità durante lo svolgimento della prova e la conseguenziale violazione del principio della par condicio.

Dall'attenta lettura di tale dato normativo, ci si avvede ben presto di come durante lo svolgimento delle prove preselettive in esame non si sia tenuto conto delle regole di cui al DPR in questione: emerge, infatti, una chiara violazione e falsa applicazione del richiamato art. 13. Sebbene tale norma non faccia espressa menzione dei telefoni cellulari (che in Italia hanno cominciato ad avere ampia diffusione solo a partire dalla metà degli anni '90), essa vieta chiaramente, a pena di esclusione, taluni comportamenti (come quello di **comunicare e mettersi in relazione con altri, portare appunti e pubblicazioni di qualunque specie**), la cui potenzialità inficiante l'autenticità dell'elaborato e, quindi, l'idoneità dello stesso ad esprimere il livello di preparazione del candidato, risulta certamente esaltata dalle apparecchiature informatiche e telematiche oggi ampiamente diffuse.

Pertanto, è necessario interpretare estensivamente l'espresso divieto per i concorrenti di mettersi in comunicazione con gli altri di cui al DPR n. 487/1994, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica che connota l'epoca odierna, e così ritenere che la presenza di smartphone all'interno delle aule (come comprovato dalle riprese effettuate durante la prova da alcuni candidati) non possa non aver compromesso inevitabilmente la regolarità del concorso.

In ogni caso, il citato art. 13 è pacifico nel vietare l'utilizzo di qualsivoglia appunto o **strumento idoneo ad agevolare il candidato nello svolgimento della prova (cosa può agevolare di più di un telefono cellulare connesso ad internet?)**.

A tal fine, è necessario che i membri della Commissione vigilino attentamente.

Neanche tale disposizione, tuttavia, è stata rispettata.

In tutte le sedi in cui si è svolta la prova di ammissione ai corsi di laurea in medicina per l'a.a. 2016/2016 è stato fatto uso di cellulari con possibilità di comunicare con l'esterno sia prima sia durante lo svolgimento della prova.

Consapevole delle gravi conseguenze dell'uso di telefoni cellulari durante lo svolgimento di una prova preselettiva, il D.M. n. 463/2015, recante "Modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 15/16", ha espressamente previsto alla lettera f), punto 9 dell'Allegato 1 che "**È fatto divieto di introdurre nelle aule cellulari, palmari o altra strumentazione simile, a pena di annullamento della prova**".

La disposizione è indubbiamente volta a garantire, oltre che la par condicio tra i candidati, la trasparenza, la segretezza e la regolarità della prova.

Ed ancora, le varie Università degli Studi, in applicazione dell'art. 12 del DM n. 463/2015, hanno emanato il proprio bando di concorso per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato alla facoltà di medicina e chirurgia a.a. 2015/2016, con diversi Decreti Rettorali. Con detti Decreti, i vari Atenei, nel richiamare pedissequamente l'Allegato 1 al DM n. 463/2015, hanno definito in maniera più marcata il divieto di utilizzare telefoni cellulari e strumenti elettronici.

Ad esempio:

- l'Università di Bari dispone che il candidato "***E' fatto divieto assoluto di tenere con sé borse, zaini, libri, appunti, carta, orologi, telefoni cellulari, calcolatrici, palmari o altra strumentazione simile [...] pena l'annullamento della prova stessa***".
- l'Università di Palermo "***È fatto divieto ai candidati di introdurre nelle aule cellulari, palmari o altra strumentazione simile. Inoltre, è fatto divieto di introdurre borse, zaini, libri, appunti, carta. I predetti oggetti, dovranno essere depositati, a cura dei candidati, prima dell' inizio della prova, in luoghi esterni alla sede del concorso. Non sarà garantita la custodia degli oggetti e non si risponderà dell' eventuale furto o smarrimento degli stessi. Il candidato che durante lo svolgimento della prova venga trovato in possesso di taluno dei suddetti oggetti, sarà escluso dalla selezione***";
- l'Università Federico II di Napoli: "***Durante lo svolgimento della prova non è permesso ai candidati di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i componenti della Commissione preposta all'esame o con gli addetti alla vigilanza. E' fatto divieto ai candidati di utilizzare o anche solo detenere telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini) e strumenti elettronici, compresi quelli di tipo***

“palmari” o personal computer portatili di qualsiasi tipo in grado di collegarsi all’esterno delle aule sedi delle prove, tramite collegamenti “wireless” o alla normale rete telefonica con protocolli UMTS, GPRS o GSM, pena l’esclusione dal concorso stesso. Pertanto, si invita a non portare con sé i telefoni cellulari e gli altri strumenti elettronici sopra descritti. In caso contrario, essi dovranno essere disattivati e consegnati da ciascun candidato che ne sia in possesso, al personale preposto all’identificazione, o collocati con le modalità e secondo le indicazioni fornite dal personale stesso, prima di entrare nella sede di svolgimento della prova”;

- l’Università Bicocca di Milano: *“E’ fatto divieto di introdurre nelle aule cellulari, palmari o altra strumentazione simile, di utilizzare appunti manoscritti, testi di qualunque specie, calcolatrici e quant’altro sarà comunicato prima dell’inizio della prova, a pena di annullamento della prova stessa. Il candidato in possesso dei predetti oggetti dovrà depositarli prima dell’inizio della prova, secondo le modalità che verranno indicate dal personale. Durante la prova sarà presente in aula personale di vigilanza col compito di far rispettare le norme sopracitate. **Il concorrente che contravverrà alle suddette disposizioni o che abbia copiato in tutto o in parte la prova sarà escluso dal concorso**”;*

E così via.

Ebbene, tutte le disposizioni citate si ispirano ai principi generali e fondamentali vigenti in materia di concorsi pubblici.

È noto, infatti, che le norme regolatrici dei concorsi pubblici sono dirette soprattutto a permettere una idonea e corretta selezione fra i candidati al fine di presceglierne i migliori, attraverso una serie di prove e di confronti di capacità e, inoltre, ad operarne la scelta in maniera seria ed obiettiva.

Tali canoni si ricollegano ai principi costituzionali di legalità, di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione.

Nell’ipotesi in cui, in concreto, vengano meno ovvero siano violati tali principi, risulta evidente come il concorso non possa essere considerato valido ed efficace.

Ebbene, nel caso di specie, è stato violato, non solo il citato art. 13 del D.P.R. 487/1994, ma anche la *lex specialis* dettata dal D.M. n. 463/2015. Ed invero, le disposizioni richiamate sono state ampiamente disattese in quanto i candidati il giorno della prova preselettiva hanno portato in aula cellulari, *smartphone* e *smartwatch*.

Tale affermazione risulta comprovata dalle riprese effettuate da uno dei concorrenti con il proprio cellulare. Non si può non sottolineare il paradosso: con un cellulare, in aula, un concorrente ha registrato un video con il quale si dimostra l'uso indisturbato di un cellulare durante lo svolgimento della prova: in una mano carta e penna, nell'altra il cellulare per trovare su internet la giusta risposta alle domande!

Più precisamente, nel video prodotto in giudizio, (registrato durante la prova tenutasi presso l'Università degli Studi di Catania) si vede chiaramente **una ragazza che, ancora seduta al suo posto, in aula, con il compito sul banco e la penna tra le mani, usa indisturbatamente il proprio telefono cellulare.**

Ed ancora, durante l'attesa venutasi a creare per la scelta delle etichette adesive contenenti i codici alfanumerici e la consegna degli elaborati si vedono indistintamente, sempre dentro l'aula:

- ragazzi con i fogli dei test in mano e ragazzi con il telefono cellulare in fila;
- ragazze con borsa e telefono cellulare ancora dentro l'aula e vicino ai propri colleghi con i fogli dei test non ancora consegnati;
- ragazzi che parlano tranquillamente al telefono sempre dentro l'aula;
- commissari che – impegnati a parlare al telefono – invece di svolgere la loro essenziale funzione di controllo non impediscono in alcun modo l'uso indiscriminato dei telefoni cellulari e ignorano le patenti violazioni che i concorrenti stanno perpetrando nel luogo della prova.

Pertanto, alcuni candidati hanno violato le norme e la commissione d'aula non ha in alcun modo evitato l'utilizzo delle apparecchiature elettroniche rendendo, quindi, di fatto, impossibile l'effettivo controllo del corretto svolgimento della prova e del suo andamento, così come il rispetto delle regole ivi imposte.

In particolare, tale modus operandi ha determinato una patente violazione dei principi di trasparenza e par condicio fra concorrenti.

Ed invero, grazie all'uso indiscriminato di apparecchiature elettroniche alcuni concorrenti hanno ovviamente avuto condizioni di svolgimento della prova migliori rispetto agli altri.

Il video e le prove testimoniali che si producono ai sensi dell'art. 63 cpa sono rilevanti ed imprescindibili ai fini dell'accertamento della totale irregolarità della procedura concorsuale svoltasi lo scorso 8 settembre 2015.

Il dimostrato utilizzo di telefoni cellulari durante la prova ha determinato una evidente violazione della legge concorsuale che preclude espressamente l'uso di “*cellulari, palmari e altra strumentazione simile*”.

Questa difesa è ben conscia dell'orientamento giurisprudenziale formatosi in questi anni in merito all'uso di telefoni cellulari durante lo svolgimento delle prove concorsuali.

Secondo tale orientamento, infatti, “l'eventuale utilizzo, da parte di uno o più candidati, di strumenti non consentiti, giustifica l'esclusione dei soli autori della violazione, e dunque un annullamento selettivo delle prove, e giammai un annullamento generalizzato dell'intera procedura”.

Tuttavia, non può non evidenziarsi che, nel caso di specie, si è verificata una situazione in cui si è agito in totale spregio della *lex specialis* e dei principi cardine del nostro ordinamento che non possono non essere censurati da Codesto Ecc.mo Collegio.

Ed invero, l'uso indiscriminato dei cellulari – con conseguente possibilità di comunicare con l'esterno e utilizzare internet per i possessori di smartphone durante lo svolgimento delle prove – e l'omessa vigilanza da parte degli addetti, sono stati aggravati dalla mancata espulsione dalla prova di esame di coloro che comunicavano con l'esterno. Ad esempio, dal verbale redatto dalla Commissione di aula del settore U dell'Università degli Studi di Catania, emerge che “*la signora Bonaventura Maria, componente della commissione di vigilanza, segnala il possesso di un cellulare da parte di un candidato. Il ritrovamento del cellulare è avvenuto prima della consegna dei plichi, per cui la commissione consegna l'apparecchio al settore deposito oggetti personali*”. In questo caso, quindi, nonostante il chiaro disposto della Legge e del bando di concorso, il candidato non è stato espulso – come peraltro espressamente prevede il Decreto Rettorale del 25 giugno 2015 – ma gli è stato solo tolto il telefono cellulare.

L'obiettivo primario e costituzionalmente garantito di assicurare una parità di trattamento tra tutti i candidati in ambito nazionale e un corretto svolgimento delle prove in tutte le sedi universitarie, dunque, è stato violato.

Lo svolgimento delle prove deve, infatti, avvenire nel rispetto delle norme Costituzionali che garantiscano la correttezza delle stesse.

E precisamente, gli artt. 97 e 3 della Costituzione sanciscono che la P.A. deve agire nel modo più adeguato e conveniente possibile e, quindi, attenendosi ai principi di buon andamento e di imparzialità.

Ciò comporta:

- in senso negativo, il dovere dell'amministrazione di non discriminare la posizione dei soggetti coinvolti dalla sua azione nel perseguimento degli interessi affidati alla sua cura;
- in senso positivo, l'obbligo per la p.a. di valutare tutti gli interessi coinvolti nella sua azione, in modo che la scelta finale rappresenti un ragionevole bilanciamento tra questi.

Imparzialità, infatti, non significa assenza di orientamento, perché non è esclusa per la p.a. la possibilità di poter esprimere valutazioni discrezionali circa interessi diversi, ma ciò deve essere fatto nell'osservanza della legge e senza discriminare i soggetti interessati dall'azione amministrativa.

Per tali ragioni, il principio di imparzialità non si applica solo all'attività della Amministrazione (divieto di discriminazione), ma anche alla sua organizzazione: infatti il concorso pubblico serve anche per evitare il formarsi di una burocrazia politicizzata.

Ebbene, il M.I.U.R. e le Commissioni di aula, in ossequio ai principi di buon andamento e correttezza dell'azione amministrativa sopra menzionati, avrebbero dovuto garantire che i controlli venissero realmente effettuati evitando l'ingresso e l'utilizzo di qualsiasi apparecchiatura elettronica che consentisse ai candidati di mettersi in contatto con l'esterno.

Dall'andamento dei fatti risulta, invece, che i necessari controlli non sono stati effettuati, con inevitabili ripercussioni sul correttezza dello svolgimento della prova.

Appare chiaro, quindi, come tale carenza di controlli abbia determinato una palese alterazione degli equilibri concorsuali, violando l'interesse dei partecipanti ad una procedura concorsuale corretta e regolare.

A tal proposito, appare opportuno segnalare una recente pronuncia con la quale il Consiglio di Stato, Sez. VI, (in un caso relativo all'esame di stato) ha ritenuto legittima l'esclusione di un candidato il cui telefono cellulare aveva squillato durante la prova d'esame in conseguenza dell'attivazione della sveglia, senza che sia stato ritenuto necessario dimostrarne l'utilizzo al fine di mettersi in contatto con l'esterno (Cons. Stato, Sez. VI, 27.01.2012, n. 391).

In tale pronuncia è stato adottato un criterio molto rigido, in quanto è stata equiparata la mera detenzione del cellulare al suo utilizzo quale strumento di comunicazione e, quindi, è stata ravvisata la potenzialità lesiva nel semplice possesso di apparecchiature elettroniche a prescindere dall'effettivo utilizzo delle stesse durante la prova.

Ed ancora, il T.A.R. Napoli ha ritenuto **“illegittima la circostanza che la commissione non avesse in alcun modo impedito ai concorrenti di introdurre nelle aule i telefonini cellulari e i computer palmari, limitandosi al semplice monito di spegnerli, contrariamente alla**

previsione del bando e comunque assolutamente insufficiente a garantire il non uso, fosse causa inficiante la procedura concorsuale".

Il Collegio del pari ha precisato che *"è contrario al fine di assicurare la parità di trattamento tra i candidati ad un concorso per l'ammissione al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia in ambito nazionale ed un corretto e obiettivo svolgimento delle prove in tutte le sedi universitarie, attraverso l'assoluta e inconfutabile segretezza dei test (identici), fino al momento dell'inizio del detto svolgimento, da espletarsi con lo stesso orario in tutti gli atenei interessati, anche per evitare la possibilità di comunicazione, da parte dei concorrenti con l'esterno - l'inizio delle prove con notevole ritardo rispetto all'orario prefissato, atteso che è irrilevante l'effettivo contatto o meno con l'esterno, essendo sufficiente la semplice possibilità per i candidati, in relazione alle condizioni esistenti, di comunicare tra loro a distanza"* (cfr. T.A.R. Campania – Napoli, sez. II, 29/03/2004, n. 3254).

In conclusione, il DPR 487/1994 nonché il bando di concorso, quale *lex specialis* della procedura selettiva di cui al D.M. n. 463/2015 non hanno trovato puntuale e rigida applicazione, inficiando gravemente i risultati della prova di ammissione ai corsi di laurea in medicina per l'a.a. 2015/2016.

V. IN VIA ISTRUTTORIA

Il ricorrente, a mezzo dei sottoscritti procuratori, ha richiesto all'Amministrazione Universitaria in data 23 novembre 2015 di acquisire *"le generalità e l'indirizzo di residenza di almeno uno dei soggetti potenzialmente controinteressati in quanto collocatosi utilmente in graduatoria con punteggio almeno pari o inferiore a 31,60, immatricolato al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria A.A. 2015/2016 presso l'Università degli Studi di Bari, così come si evince dalla graduatoria pubblicata nel sito <https://accessoprogrammato.cineca.it/2015/studenti/graduatoria>, onde consentire allo stesso la corretta instaurazione del giudizio avverso la mancata ammissione al corso di laurea in medicina/chirurgia."*

A tale istanza, alla data di proposizione del ricorso, non è stato dato riscontro.

Stante l'impossibilità di conoscere l'identità delle suddette persone, si rende necessario che codesto ecc.mo Tribunale amministrativo, al fine di instaurare il regolare contraddittorio, disponga che l'Università degli Studi di Bari, fornisca i dati identificativi dei controinteressati, così come richiesti con regolari istanze.

VI. ISTANZA DI SOSPENSIONE

Evidenziati così i profili del fumus boni iuris, il periculum in mora è particolarmente grave e allarmante. Il ricorrente infatti, a causa del mancato accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria sta subendo uno stravolgimento del proprio personale piano di studio, iscrivendosi a facoltà di studi omogenei (scienze biologiche, farmacia, ecc.) nell'attesa dell'accesso al corso di laurea in medicina; sta affrontando costi ingenti di preparazione per la denegata ipotesi di un nuovo, necessario tentativo di accesso alla facoltà; sta ovviamente perdendo la possibilità di seguire utilmente le lezioni e partecipare con profitto agli esami del primo anno accademico dei corsi di laurea. I descritti pregiudizi naturalmente aumentano in misura crescente nell'attesa della sentenza di merito, che giungerebbe certamente una volta trascorso un considerevole periodo di tempo accademico e, dunque, una volta occorso un danno molto grave e irreparabile per gli studenti. Tali considerazioni, anche alla luce della gravità delle violazioni sin qui riportate, sono state recentemente fatte proprie dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, in quale, con ordinanza cautelare depositata in data 16 gennaio 2015, reg.provv.caut. n. 114/2015, ha *“considerato che, a fronte del rigoroso indirizzo fatto proprio dal Giudice di appello sul rispetto del principio dell'anonimato e seguito, in subiecta materia, dalla maggioranza delle decisioni di primo grado (sebbene non senza eccezioni: cfr. TAR Sicilia, Catania, sez. III, n. 3051 del 21.11.2014), la domanda cautelare, assistita da un evi-dente sussistenza del periculum in mora, vada accolta nei sensi di disporre l'immatricolazione in sovrannumero dei ricorrenti ai corsi di laurea per le Professioni sanitarie presso l'Università degli Studi di Napoli “Federico II”, senza pregiudizio e con espressa riserva dell'esito finale del giudizio di meri-to, bisognevole del necessario approfondimento delle questioni prospettate, per il quale si fissa sin d'ora la pubblica udienza indicata in dispositivo”*.

Ed, invero, come recentemente confermato da codesto ecc.mo Organo, *“Ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del codice del processo amministrativo, l'illegittimo e colposo esercizio dell'attività amministrativa, accertato nella vicenda in questione, merita quindi la condanna al risarcimento del danno ingiusto subito dalle attuali appellanti titolari di un interesse di natura pretensiva proiettato in via principale all'ammissione al corso, che ben può qualificarsi come risarcimento in forma specifica previsto dall'articolo 2058, comma 1 del codice civile, come richiamato dal citato articolo 30, comma 2 c.p.a., essendo tale forma possibile nella specie dell'ammissione al corso”* (Consiglio di Stato, sez. VI, 9 giugno 2014, n. 2935).

Tutto ciò premesso,

VOGLIA L'ECC.MO T.A.R. LAZIO – ROMA

- 1) in via cautelare, in accoglimento del primo motivo, sospendere gli atti impugnati e per gli effetti rettificare il punteggio ed inserire il nominativo del ricorrente nel relativo posto in graduatoria, consentendogli di immatricolarsi presso l'Università di Bari;
- 2) in via cautelare, sospendere gli atti impugnati e per gli effetti ammettere in sovrannumero parte ricorrente ai corsi universitari di medicina e chirurgia ed odontoiatria dell'ateneo indicato in domanda quale prima sede scelta;
- 3) in via istruttoria, disporre che l'Università degli Studi di Bari, fornisca i dati identificativi dei controinteressati, così come richiesti con regolari istanze;
- 4) nel merito, annullare gli atti impugnati solo per quanto di interesse di parte ricorrente e quindi riconoscere il diritto della stessa ad essere ammessa al corso di laurea cui aspira, per le causali di cui in narrativa;
- 5) nel merito e in subordine, condannare gli enti resistenti al risarcimento del danno per equivalente, per le causali di cui in narrativa;

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 650,00.

Palermo – Roma, 12 novembre 2015.

Avv. Francesco Stallone

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Claudia Caradonna